

ATTIVITÀ PARLAMENTARE

UGO SPOSETTI



XV e XVI Legislatura alla Camera dei deputati



CAMERA DEI DEPUTATI

Biblioteca

La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio Documentazione bibliografica, legislativa e parlamentare italiana del Servizio Biblioteca della Camera dei deputati.
Mail: bib_inf1@camera.it

La nuova serie delle Attività parlamentari, avviata nel 2008, intende fornire una visione completa dei contributi forniti dai parlamentari nel corso dei mandati da essi espletati. A tal fine i volumi contengono, suddivise per legislatura:

- *le proposte di legge di cui il parlamentare è primo firmatario;*
- *le relazioni presentate;*
- *le interrogazioni a risposta scritta con iter concluso, comprensive delle risposte (per le legislature del Regno vengono riprodotti tutti gli atti di indirizzo e controllo presentati);*
- *le pagine dei resoconti stenografici delle sedute sia dell'Assemblea che delle Commissioni permanenti, bicamerali e d'inchiesta nelle quali sono pubblicati gli interventi del parlamentare, precedute dal frontespizio della seduta; ovvero le pagine dei resoconti sommari delle sedute delle Commissioni della XXX legislatura del Regno, della Consulta nazionale e dell'Assemblea costituente, delle quali non è stato redatto il resoconto stenografico.*

All'inizio di ciascuna legislatura viene fornito l'indice delle attività svolte, anche come membro di Governo, come presentato sulla scheda personale pubblicata sul sito <http://legislature.camera.it> o <http://storia.camera.it> integrato dai repertori cartacei e on line disponibili per la Camera e per il Senato.

Sono altresì inserite eventuali commemorazioni che hanno avuto luogo in Assemblea.

Indice generale

Note biografiche sintetiche	5
<u>XV legislatura</u>	6
Ordine del giorno in Assemblea	8
<u>XVI legislatura</u>	12
Progetti di legge presentati	15
Interrogazioni con risposta scritta	39
Interventi su progetti di legge in Assemblea	44
Attività non legislativa in Assemblea	63



Note biografiche sintetiche

Nato a Tolentino (Macerata), il 21 gennaio 1947

Diploma di istituto tecnico industriale; Funzionario di partito

Senatore nelle legislature: X, XI e XVII

Deputato nelle legislature: XV e XVI



[Torna all'indice](#)

XV LEGISLATURA

Eletto nella circoscrizione XVI (LAZIO 2) - Proclamato il 21 aprile 2006

Iscritto al gruppo parlamentare:

PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO [già L'ULIVO fino al 6 novembre 2007] dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008

Componente degli organi parlamentari:

VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008

Termine del mandato: il 28 aprile 2008

ATTIVITA' DA DEPUTATO

Ordine del giorno in Assemblea

Ordine del Giorno 9/3256/414 presentato il 15 dicembre 2007 nella seduta n.259 sul progetto di legge di bilancio (15-12-2007 pag. 220)



[Torna all'indice](#)

ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

259

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni vevoli nella seduta del 15 dicembre 2007	3
Atti di controllo e di indirizzo	3

(...)

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

nella possibilità di fruire del credito d'imposta in sede di dichiarazione, nell'anno 2009;

la Finanziaria 2007 ha subordinato l'efficacia dell'agevolazione all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

la Commissione europea non ha ancora autorizzato l'applicazione del regime agevolativo ma la stessa, com'è auspicabile, potrebbe nel prossimo futuro, essere concessa con efficacia retroattiva,

impegna il Governo

ad attivare tutte le iniziative necessarie alla conferma dell'agevolazione che era prevista per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009.

9/3526/**411**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Violante, Raiti, Ossorio, Iannuzzi, Crisafulli, Incostante, Tuccillo, Piro, Cardinale, Musi, Bordo, Latteri, Burtone, Crisci, Samperi, Oliviero, Schirru, Piscitello, Fadda, Sanna, Intriari, Vico, Villari, Balducci.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, tra i soggetti destinatari del cinque per mille, non comprende le fondazioni che operano nei settori previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a) dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire tra i soggetti destinatari del cinque per mille anche le fondazioni che senza scopo di lucro operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

9/3256/**412**. Angelino Alfano, Lupi.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rendere strutturale lo strumento del 5 per mille.

9/3256/**413**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Lupi, Albonetti, Saglia.

La Camera,

premesso che:

il settore termale rappresenta una voce importante del settore Turismo;

le cure termali rappresentano per molte patologie un'efficace metodo di cura e prevenzione;

lo sviluppo del settore termale può favorire la crescita in molte aree anche interne del paese e contribuire alla competitività dell'Italia;

la legge 323 del 2000 di riordino del settore termale risulta per molti parti inattuata anche per difficoltà di coordinamento con le regioni;

sarebbe opportuno costituire un vero e proprio osservatorio al fine di monitorare lo stato di attuazione e le potenzialità del settore;

risulta ferma da anni la revisione delle tariffe sulle prestazioni provocando problemi al settore;

pur essendo la materia delle tariffe competenza delle regioni, appare necessario un coordinamento nazionale attraverso i ministeri competenti,

impegna il Governo

a intraprendere sollecite iniziative assieme alle Regioni sul tema delle tariffe, ad adottare ogni iniziativa per dare piena attuazione alla legge 323 del 2000 di

riordino del settore termale e a valutare tutte le possibili azioni di sostegno del settore.

9/3256/**414**. Sposetti, Vannucci, Albonetti, Ceccuzzi, Affronti.

La Camera,

premessi che:

è necessario garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale a favore dei soggetti non autosufficienti, anche attraverso interventi normativi specifici,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse finanziarie a favore del « Fondo per le non autosufficienze » di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e a farsi promotore di un intervento normativo in materia di soggetti non autosufficienti.

9/3256/**415**. Lisi, Moffa, Menia, Castellani, Ulivi, Mancuso, Patarino, Antonio Pepe, Giulio Conti, Angela Napoli.

La Camera.

premessi che:

il disegno di legge finanziaria ha disposto l'abbandono del credito d'imposta relativo al 2007 per gli investimenti per il Sud, dirottando 350 milioni per il 2008 e 280 milioni per il 2009 al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, anche allo scopo di rimpinguarlo delle risorse precedentemente sottratte per altre ed opinabili spese;

la Confindustria ha chiesto di incontrare il Governo per riportare la questione Meridionale al centro dell'agenda del Paese;

volendo ragionare in termini microeconomici, le imprese che hanno avuto fiducia di quanto deciso dal Governo con

la scorsa legge finanziaria si ritrovano a subire un danno che potrebbe anche essere esiziale qualora vi sia un'esposizione finanziaria non sostenibile;

è il sistema produttivo che regge il Paese, e non la politica o la burocrazia; non è possibile continuare a perseguire una politica che scarica sul sistema produttivo le tensioni interne alla maggioranza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte ad individuare con urgenza le risorse per il finanziamento del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese nelle regioni meridionali previsto per gli anni 2007, 2008 e 2009; a assicurare il sistema produttivo riguardo l'approntamento e l'attuazione di concrete politiche di sostegno all'economia del Mezzogiorno.

9/3256/**416**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Cicu, Cossiga, Satta, D'Ippolito Vitale.

La Camera.

premessi che:

il disegno di legge finanziaria 2008 ha previsto un fondo per il ripristino delle ferrovie regionali dismesse, anche ai fini dell'attuazione del Protocollo di Kyoto per la riduzione degli inquinanti provenienti dai mezzi di trasporto su gomma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad estendere la fruizione dei contributi anche alla tratta tra Sicignano degli Alburni (Salerno) e Lagonegro (Potenza) in modo da favorire lo sviluppo del Cilento e del Vallo di Diano.

9/3256/**417**. Ponzo, Brusco.

(...)



[Torna all'indice](#)

XVI LEGISLATURA

Eletto nella circoscrizione XVI (LAZIO 2) - Proclamato il 22 aprile 2008 - Elezione convalidata il 18 dicembre 2008

Iscritto al gruppo parlamentare:

PARTITO DEMOCRATICO dal 5 maggio 2008 al 14 marzo 2013

Componente di organi parlamentari:

VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013

Termine del mandato: il 14 marzo 2013

ATTIVITA' DA DEPUTATO

Proposte di legge presentate come primo firmatario

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delle fondazioni politico-culturali. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla disciplina e sul finanziamento dei partiti politici (3809) (presentata il 25 ottobre 2010, annunciata il 26 ottobre 2010)

Interventi su progetti di legge in Assemblea

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 3 del 2009: svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie - (A.C.2227-A); (11-03-2009 pag. 31)

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010: disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (A.C.3350-A); (04-05-2010 pag. 19)

Norme in materia di organizzazione delle università - (a. c.3687-a) ed abbinate (A.C.591-1143-1154-1276-1397-1578-1828-1841-2218-2220-2250-2330-2458-2460-2726-2748-2841-3408); (30-11-2010 pagg. 27, 41)

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici (A.C.4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-A); (24-05-2012 pag. 49)

Attività non legislativa in Assemblea

Interventi sui lavori della Camera

Sulla posizione della questione di fiducia da parte del governo e sull'inammissibilità di un emendamento per estraneità di materia, nell'ambito della ripresa discussione - A.C.3350-A; (04-05-2010 pag. 19)

Sull'ordine dei lavori, in merito ai controlli sui bilanci dei partiti; (23-02-2012 pag. 2)



[Torna all'indice](#)

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3809}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPOSETTI, ALBONETTI, BARBARESCHI, BOCCIA, BRANDOLINI, BRUGGER, CAPODICASA, CECCUZZI, COLANINNO, CUPERLO, D'ANNA, DI STANISLAO, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA, FLUVI, FONTANELLI, GARAVINI, GATTI, GIACOMELLI, GNECCHI, GRAZIANO, LENZI, LOLLI, LOSACCO, LOVELLI, LUONGO, MADIA, MARCHIGNOLI, MARINELLO, CESARE MARINI, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MURER, OLIVERIO, PAGANO, PEZZOTTA, PIZZETTI, PORTA, QUARTIANI, RAMPI, RUGGHIA, SANI, SCHIRRU, SERVODIO, TIDEI, TOUADI, TRAPPOLINO, TULLO, VACCARO, VELLA, VELO, VIGNALI, ZACCHERA, ZELLER, ZUNINO

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delle fondazioni politico-culturali. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla disciplina e sul finanziamento dei partiti politici

Presentata il 25 ottobre 2010

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge intende affrontare e risolvere il problema del riconoscimento del ruolo dei partiti politici nella democrazia italiana e delle loro attribuzioni, valorizzando le loro potenzialità nel favorire la

partecipazione piena e consapevole dei cittadini alla determinazione della politica nazionale e nell'incentivare la diffusione della cultura politica e istituzionale.

L'articolo 49 della Costituzione prevede che «Tutti i cittadini hanno il diritto di

associarsi liberamente in partiti per correre con metodo democratico a determinare la politica nazionale ». Fino ad ora non è mai stata approvata una legge sui partiti. Questo è un fatto grave. Potremmo definirlo un atteggiamento quasi « astensionista » degli stessi politici e del legislatore. Ha prevalso la diffidenza per lo strumento legislativo. Si è prodotto di fatto un atteggiamento di non interferenza con la libera dialettica politica. Oggi, però, vediamo che tutto questo ha prodotto rischi evidenti per la partecipazione dei cittadini alla vita politica, per la stessa democrazia e per la formazione di classi dirigenti autorevoli.

La vita dei partiti si è esplicata nell'ambito delle associazioni non riconosciute.

Cosa occorre ai partiti per svolgere al meglio la loro funzione di rappresentanza e per rispondere alle domande dei cittadini, soprattutto alla domanda di partecipazione politica?

Cosa occorre ai partiti per ricreare la giusta tensione tra società civile e società politica?

Il nostro sistema democratico non può fare a meno dei partiti e dei movimenti politici, espressione e garanzia essi stessi della democrazia in quanto traduzione della volontà popolare nelle istituzioni.

C'è di più. I partiti possono esistere anche in assenza di democrazia, ma non c'è mai stata una democrazia senza partiti. Ogni riflessione che si voglia fare sul futuro della democrazia non può prescindere da questa realtà storicamente verificata. È indubbio tuttavia che la politica in Italia è indebolita dalla crisi di identità e di funzione del sistema dei partiti.

Uno scenario (quello della politica italiana) periodicamente investito da campagne « contro »: contro i partiti politici e contro i loro rappresentanti. È divenuto un luogo comune quello di parlare dello scollamento della politica e dei partiti dalla società. La distanza fra elettori ed eletti rischia di divenire un solco profondo e difficile da colmare. Ma quale antidoto possiamo iniettare in un sistema, come quello dei partiti, che tanto è necessario

quanto è in crisi? Questa domanda ha un'unica risposta: la partecipazione dei cittadini. Garantita, ampia, plurale, costante, trasparente, democratica. E la democraticità dell'istituto partito.

Il riconoscimento costituzionale segna il superamento del principio individualistico della rappresentanza, sul quale poggiava il regime parlamentare ottocentesco, e vi sostituisce una nuova democrazia organizzata attraverso i partiti.

Percorrendo, pertanto, la storia del dibattito sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, osserviamo che il principio di democraticità interna, il riconoscimento giuridico e la forma di finanziamento sono i temi intorno ai quali si è discusso fin dal 1958, con la proposta di legge presentata dall'onorevole Luigi Sturzo. Si tratta infatti dei tre elementi di fragilità che maggiormente soffrono la mancanza di una disciplina appropriata.

La questione del riconoscimento del ruolo imprescindibile dei partiti politici in una democrazia avanzata fu posta nell'Assemblea costituente e affrontata con passione e con spirito costruttivo, con l'approccio essenziale che caratterizzò quella fondamentale stagione.

I lavori dell'Assemblea costituente sulla disciplina dei partiti furono concentrati in due sedute della I sottocommissione, il 19 e 20 novembre 1946, e in due sedute della stessa Assemblea, il 21 e 22 maggio 1947.

Dai lavori emerge la consapevolezza di una questione cruciale, con diversi aspetti problematici, piuttosto difficili da risolvere allora. L'orientamento di gran lunga prevalente verteva sulla necessità di un riconoscimento costituzionale e di una promozione del ruolo dei partiti, quali sedi naturali e strumenti della partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese. Tuttavia l'esperienza fascista induceva una spiccata diffidenza, espressa soprattutto, ma non solo, da parte dei rappresentanti del partito comunista, verso l'idea di affidare alla legge la disciplina dell'organizzazione dei partiti. Per questo furono respinte prima la proposta degli onorevoli Merlin e Mancini di connettere la libertà di associazione in partiti al rispetto dei

principi fondamentali di libertà e dignità della persona umana demandando alla legge la disciplina dell'organizzazione dei partiti, poi la successiva proposta dell'onorevole Caristia di affidare alla legge il compito di dettare le norme per lo svolgimento pacifico dell'attività dei partiti.

D'altra parte non fu accolta nemmeno la proposta dell'onorevole Basso tesa a conferire attribuzioni di carattere costituzionale, quali la presentazione delle liste elettorali, il diritto di promuovere giudizi davanti alla Corte costituzionale e la difesa delle libertà costituzionali, ai partiti che avessero ottenuto almeno 500.000 voti alle elezioni. La proposta incontrò un favore generalizzato, ma si scontrò con l'obiezione di natura « tecnica » dell'onorevole Aldo Moro, secondo il quale l'attribuzione di funzioni costituzionali ai partiti presupponeva il riconoscimento della personalità giuridica degli stessi, problema al quale non era possibile dare soluzione senza l'intervento di una legge ordinaria.

Fu però approvato un ordine del giorno che recepì lo spirito della proposta dell'onorevole Basso sottolineando la necessità che la Costituzione affermasse il principio del riconoscimento dei partiti politici e dell'attribuzione ad essi di compiti costituzionali.

Non ebbe luogo una riunione congiunta tra la I e la II sottocommissione, competente quest'ultima per i profili inerenti all'attribuzione di poteri costituzionali.

La formula adottata e trasmessa all'Assemblea costituente fu quella di sancire il pieno diritto di tutti i cittadini di organizzarsi liberamente in partiti « allo scopo di concorrere democraticamente a determinare la politica del Paese ».

Proprio sulla questione del metodo democratico, cui riferire l'attività dei partiti, si incentrò la discussione nell'Assemblea costituente. Si confrontarono nel merito tre distinte posizioni.

La prima riteneva necessario che il principio del metodo democratico fosse riferito non solo alla vita esterna del partito, ma anche all'organizzazione interna. Fu la posizione, fra gli altri, degli onorevoli Mortati e Ruggiero, presentatori

di un emendamento volto a chiarire come il diritto di riunirsi in partiti imponesse l'adozione del metodo democratico, sia nell'azione diretta alla determinazione della politica nazionale, sia nell'organizzazione interna.

La seconda posizione, quella del relatore Merlin, rifiutava ogni interferenza nella vita interna dei partiti, limitando il metodo democratico all'azione esterna.

Una terza posizione, quella espressa dall'onorevole Lucifero, era infine contraria a qualunque norma speciale sui partiti, che avrebbero dovuto vedere garantita la loro libertà di costituirsi dal semplice diritto di associazione già previsto all'articolo 18: « I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale ».

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare ».

L'emendamento degli onorevoli Mortati e Ruggiero fu ritirato, fatto proprio dall'onorevole Bellavista e respinto dall'Assemblea costituente.

Il risultato, come sappiamo, fu l'approvazione del testo della Commissione, senza modifiche. Si preferì dunque non rinviare la disciplina dell'organizzazione dei partiti alla legge, si ritenne di non dare ulteriore corso all'attribuzione ad essi di competenze costituzionali e si riconobbe la necessità dell'applicazione del metodo democratico, limitandolo peraltro all'azione esterna dei partiti.

Ma è un fatto che le tematiche poi rinviate furono poste in discussione con forza nella consapevolezza che il riconoscimento della funzione essenziale dei partiti implicasse la definizione di corollari che il tempo avrebbe portato a maturazione.

Oggi è dimostrato che la forma organizzativa partito non ha trovato alcuna valida alternativa per consentire ai cittadini di concorrere a determinare la politica di un Paese che abbia scelto la strada della democrazia rappresentativa affermatasi soprattutto in occidente.

Si discute di partiti più o meno « leggeri », ma è certamente maturo il tempo di dare una risposta positiva, attraverso lo strumento della legge, alle questioni di cui i Padri costituenti erano consapevoli.

Il ruolo dei partiti richiede tutela e valorizzazione. Al tempo stesso esso deve svolgersi nella piena trasparenza ed essere soggetto al sindacato dei cittadini.

La questione del riconoscimento e delle connesse prerogative non può essere disgiunta dall'applicazione del metodo democratico all'organizzazione interna, così come non può essere disgiunta dalla questione delle risorse e del controllo sul loro utilizzo.

Molti Stati europei hanno adottato una disciplina organica sui partiti politici, spesso in attuazione di disposizioni di rango costituzionale.

In Germania l'articolo 21 della Legge fondamentale affida ai partiti il compito di collaborare alla formazione della volontà politica del popolo, a condizione di dotarsi di un ordinamento interno coerente con i principi fondamentali della democrazia e di rendere conto pubblicamente dell'origine e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari. La definizione di una regolazione dettagliata è demandata alla legge federale.

Questa è stata adottata con il *Parteien-gesetz* del 1967, più volte modificato nel tempo e ancora oggi in vigore. La legge prescrive che ogni partito abbia uno statuto scritto che regoli i diritti e i doveri dei membri, prevedendo tra l'altro disposizioni relative alla democrazia interna. La legge disciplina altresì il finanziamento pubblico dei partiti, prevedendo un limite assoluto per i contributi federali, e le contribuzioni dei privati.

Al finanziamento dei partiti concorrono anche le fondazioni di partito. Si tratta di organismi legati ai partiti rappresentati al *Bundestag* la cui istituzione risale in gran parte agli anni cinquanta. Esse sono destinatarie di ingenti risorse pubbliche il cui importo è stabilito annualmente nella legge di bilancio.

Come si vedrà, la presente proposta di legge si ispira in diversi punti al sistema

tedesco di organizzazione dei partiti politici e di disciplina del loro finanziamento attraverso le fondazioni di partito.

Anche la Costituzione spagnola sancisce il principio della partecipazione dei partiti politici alla formazione e alla manifestazione della volontà popolare; la loro creazione e l'esercizio della loro attività sono liberi nel rispetto della Costituzione, della legge e dei principi della democrazia interna.

La legislazione ordinaria sui partiti politici, risalente alla seconda metà degli anni settanta, ossia all'indomani della fine del regime franchista, è stata sostituita dalla legge organica n. 2 del 2002, che prevede l'iscrizione dei partiti presso un registro nazionale al fine del riconoscimento della personalità giuridica.

Il finanziamento dei partiti è regolato dalla legge n. 8 del 2007, che prevede sia il finanziamento diretto dei partiti, sia il rimborso delle spese elettorali.

Anche in Spagna, seppur in misura minore rispetto alla Germania, i partiti politici ricevono finanziamenti attraverso fondazioni ad essi strettamente legati.

Come la Spagna, anche altri Paesi pervenuti alla democrazia in epoca relativamente recente, quali il Portogallo e la Grecia, si sono dotati di disposizioni costituzionali volte a riconoscere un ruolo di rilievo ai partiti politici.

L'articolo 51 della Costituzione portoghese del 1976 disciplina la libertà di costituire partiti politici nell'ambito della libertà di associazione e rinvia alla legge ordinaria la definizione delle regole relative al finanziamento pubblico.

La natura e l'organizzazione dei partiti politici è regolata dalla legge n. 2 del 2003, mentre il finanziamento dei partiti e della campagna elettorale sono disciplinati dalla legge n. 19 del 2003.

In Grecia i partiti politici sono definiti dalla Costituzione del 1975 quali strumenti per il « libero funzionamento del regime democratico » (articolo 29) e ad essi è riconosciuto un ruolo fondamentale nella formazione del Governo: il Presidente della Repubblica affida l'incarico di Primo ministro al capo del partito che

dispone della maggioranza assoluta dei seggi (articolo 37).

La disciplina del finanziamento pubblico dei partiti, già prevista dalla Costituzione del 1975, è stata modificata con la riforma costituzionale del 2001, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione di uno speciale organismo di controllo composto da magistrati. Tale organismo è stato istituito dalla successiva legge n. 3023 del 2002. La legge n. 1443 del 1984 regola il finanziamento pubblico dei partiti per la copertura dei costi organizzativi e per il rimborso delle spese elettorali.

La Legge costituzionale federale austriaca non contiene specifiche disposizioni sui partiti politici, ma il « pluripartitismo è un elemento essenziale del sistema democratico della Repubblica austriaca », delineato dall'articolo 1 della legge costituzionale, così come recita l'articolo 1 della legge federale sui partiti del 1975, più volte modificata, da ultimo nel 2008. La legge disciplina l'organizzazione e il finanziamento dei partiti politici austriaci.

Con il *Political Parties, Elections and Referendums Act 2000*, anche nel Regno Unito è stata introdotta una regolamentazione dei partiti politici, ma già nel 1998 era stato istituito un procedimento di registrazione di evidenza pubblica, aggiornato e integrato con la legge del 2000.

La legge, oltre a istituire un organismo indipendente di vigilanza (la *Electoral Commission*), ha introdotto oneri di registrazione dei partiti politici; ha imposto obblighi contabili ai partiti, prevedendo al loro interno l'obbligatoria designazione di un responsabile amministrativo; ha introdotto controlli sulle donazioni ai partiti e ai loro membri, nonché sulle spese sostenute nel quadro delle campagne elettorali.

Il sistema partitico degli Stati Uniti d'America (USA) è molto diverso da quello europeo: i partiti politici americani, infatti, svolgono prevalentemente le loro funzioni durante la selezione delle candidature e nella campagna elettorale. Nella Costituzione del 1787 i partiti politici non sono neanche citati. Tuttavia, l'ordinamento

americano disciplina in modo dettagliato le modalità del loro finanziamento.

Il finanziamento della politica negli USA è sostanzialmente sostenuto dalle campagne elettorali. La relativa disciplina si caratterizza per prendere in considerazione i candidati più che i partiti e per essere incentrata sul finanziamento privato più che su quello pubblico.

Il finanziamento pubblico riguarda le sole elezioni presidenziali, delle quali copre tutto il ciclo, dalle primarie alle elezioni generali. I finanziamenti sono tratti da un fondo gestito dal Ministero del tesoro e finanziato esclusivamente dalla decisione volontaria dei contribuenti di devolvere ad esso parte delle imposte.

I partiti politici sono beneficiari di finanziamenti privati. Sono vietati i contributi diretti e le spese volte a influenzare le elezioni federali da parte di società (*corporation*), organizzazioni sindacali e fornitori del Governo federale e stranieri. Peraltro, le società e i sindacati possono istituire propri comitati politici di supporto (PACs) per raccogliere contributi e quindi, poi, usare i fondi per sostenere liberamente candidati o comitati politici.

La legge federale pone limiti alle contribuzioni individuali o da parte di enti ai candidati, ai comitati elettorali dei partiti e ai PACs. La legge federale obbliga i comitati dei candidati, i comitati dei partiti e i PACs a redigere rendiconti periodici sul denaro raccolto e sul suo impiego.

I punti qualificanti della presente proposta di legge possono essere sintetizzati come segue:

a) i partiti politici cessano di essere associazioni di fatto per assumere la natura giuridica di associazioni riconosciute iscritte in pubblici registri;

b) gli statuti dei partiti devono conformarsi al principio della democrazia interna;

c) viene generalizzato il principio secondo cui la scelta dei candidati alle cariche elettive avviene esclusivamente attraverso elezioni primarie;

d) sono disciplinate le fondazioni politico-culturali collegate ai partiti.

L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge reca le finalità del provvedimento, ossia dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte: esse si applicano ai partiti politici organizzati che si presentano almeno alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Sono, pertanto, esclusi i piccoli partiti e le liste civiche che hanno esclusivamente la funzione di rappresentanza di comunità localizzate in territori limitati.

Il comma 1 dell'articolo 2 definisce la natura giuridica dei partiti politici, che diventano associazioni riconosciute iscritte nel registro delle persone giuridiche.

La registrazione avviene con atto pubblico da cui devono risultare alcuni elementi costitutivi del partito politico (articolo 2, comma 2), quali:

- a) lo statuto;
- b) la denominazione;
- c) il simbolo.

Il comma 3 dell'articolo 2 individua gli elementi che devono essere presenti nello statuto:

- a) gli obiettivi del partito;
- b) gli organi;
- c) le articolazioni territoriali;
- d) i procedimenti deliberativi;
- e) le modalità di iscrizione;
- f) i diritti e i doveri degli iscritti;
- g) gli strumenti di garanzia e le sanzioni.

Lo statuto deve assicurare che il partito persegua i propri fini con metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e in conformità ai principi di

democrazia interna indicati nel successivo articolo 3.

I commi 4 e 5 dell'articolo 2 definiscono alcune proprietà del simbolo che, come la denominazione, deve identificare in modo univoco il partito per evitare ogni possibilità che esso sia confuso con quello di un altro partito. Inoltre, il simbolo appartiene esclusivamente al partito e può essere utilizzato secondo le modalità indicate nello statuto.

La pubblicità dello statuto, della denominazione e del simbolo è assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, come previsto dal comma 6 dell'articolo 2.

Il comma 1 dell'articolo 3 individua una serie di principi fondamentali cui si devono conformare gli statuti dei partiti politici:

- a) la libertà di iscrizione e di revoca dell'iscrizione con il divieto di discriminazione per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, luogo di nascita o residenza, condizioni economiche, sociali o personali;
- b) l'eguaglianza tra tutti gli iscritti e il pari diritto all'informazione;
- c) la tutela delle minoranze interne;
- d) la riserva di delibera dell'organo collegiale rappresentativo degli iscritti per tutte le decisioni fondamentali;
- e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra centro e periferia;
- f) l'obbligo di prevedere una scadenza per la durata delle cariche di partito;
- g) il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio nell'irrogazione di sanzioni disciplinari agli iscritti;
- h) la previsione di azioni volte al riequilibrio della rappresentanza di genere in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;
- i) il rispetto del principio di trasparenza sancito dall'articolo 18 della Costituzione.

Altrettanto fondamentale è il principio enunciato dal comma 2 del medesimo

articolo 3, che prevede che lo statuto disciplini le elezioni primarie per la scelta delle candidature alle cariche elettive pubbliche secondo quanto previsto dall'articolo 6.

L'articolo 4 contiene due importanti disposizioni. In primo luogo, il comma 1 abolisce l'obbligo di sottoscrizione delle liste dei candidati ai fini della presentazione delle candidature in occasione di tutte le consultazioni elettorali. Si intende in questo modo evitare in futuro il ripetersi di situazioni contenziose come quella che si è verificata nelle elezioni regionali del marzo 2010. La funzione attuale dell'obbligo delle sottoscrizioni, ossia quella di evitare la proliferazione di liste con scarso radicamento territoriale, ben può essere assicurata dai nuovi adempimenti previsti dalla presente proposta di legge, quali la registrazione pubblica, l'adozione dello statuto con atto pubblico e l'indizione di elezioni primarie.

Inoltre, con il comma 2, si introduce una norma di chiusura che pone il rispetto delle disposizioni della presente proposta di legge quale condizione necessaria per poter accedere alle risorse pubbliche destinate ai partiti.

L'articolo 5 reca la disciplina delle fondazioni politico-culturali, di nuova istituzione. Si prevede la costituzione, da parte di ciascun partito politico, di una fondazione alla quale è affidata la cura delle attività culturali e di formazione politica. Obiettivo centrale delle fondazioni dovrà essere quello di promuovere la partecipazione alla vita civile e politica. Anche se le fondazioni sono emanazione diretta dei partiti e operano in stretto collegamento con essi, esse sono comunque entità nettamente separate: innanzitutto è prevista l'incompatibilità tra cariche elettive o di governo e incarichi direttivi delle fondazioni; inoltre le fondazioni non possono trasferire risorse finanziarie al partito di riferimento, ma possono solamente erogare servizi in suo favore.

Le fondazioni sono costituite con atto pubblico e hanno un proprio statuto, distinto da quello del partito. Anche il bilancio è autonomo e da esso devono

risultare gli importi dei servizi erogati ai partiti. Le fondazioni sono poi iscritte in un elenco separato da quello dei partiti, tenuto dal Presidente della Camera dei deputati, che ha il compito di controllare i bilanci.

L'articolo 6 introduce il ricorso alle elezioni primarie, con l'obiettivo di sottrarre una decisione fondamentale, quale la scelta dei candidati, alla ristretta cerchia dei dirigenti di partito, per renderla quanto più possibile condivisa.

Fermo restando l'obbligo di procedere alla scelta delle candidature alle elezioni di ogni tipo (ad eccezione di quelle amministrative), la proposta di legge lascia alla libera determinazione degli statuti dei partiti la scelta delle modalità di svolgimento: ciascun partito potrà scegliere elezioni primarie di tipo aperto o chiuso, con o senza registrazione, riservate agli iscritti, ai simpatizzanti oppure aperte a tutti. Due sole condizioni sono richieste: che le elezioni avvengano a scrutinio segreto e che sia garantita l'autenticità del voto anche nel caso di ricorso a procedure telematiche.

La sanzione prevista per i partiti inottemperanti è costituita dalla riduzione proporzionale dell'importo dei rimborsi elettorali, con un meccanismo simile a quello che è stato previsto in caso di mancato rispetto delle regole sulla parità di genere nelle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nel 2004 e nel 2009.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 adattano e unificano la legislazione vigente in materia di rimborso delle spese elettorali per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale e per le assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. In concreto:

a) adattano al sistema elettorale vigente i riferimenti al sistema della legge « Mattarella » (legge 4 agosto 1993, n. 276) rimasti nella disciplina del diritto al rimborso;

b) conservano e adattano il riferimento ai collegi uninominali per il rimborso alle liste presentate per il collegio

uninominale della Valle d'Aosta e per i collegi uninominali del Senato della Repubblica nella regione Trentino-Alto Adige;

c) unificano all'1 per cento nelle quattro diverse elezioni la soglia di risultato richiesta per il diritto al rimborso.

Il comma 4 dell'articolo 7 vieta - salvo che per le campagne elettorali - i finanziamenti privati ai partiti e alle loro articolazioni politico-organizzative e ai gruppi parlamentari; le cosiddette « erogazioni liberali » di persone fisiche e di persone giuridiche private (cioè, non pubbliche ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1974) sono consentite soltanto nei centoventi giorni che precedono il giorno delle elezioni e sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di raccolta di fondi per le campagne elettorali. Restano invece consentiti, con i limiti e con gli obblighi posti dall'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, i finanziamenti privati a soggetti singoli che siano parlamentari, consiglieri o candidati.

L'articolo 8 disciplina il finanziamento pubblico delle fondazioni politico-culturali dei partiti politici.

In particolare, il limite massimo dell'importo del finanziamento annuo viene stabilito in 185 milioni di euro. Tale cifra è stata ottenuta avendo come base di calcolo il finanziamento dei partiti e delle fondazioni politiche in Germania. In questo Paese le fondazioni ricevono finanziamenti globali da parte del Ministero dell'interno e finanziamenti a progetto erogati per la maggior parte dal Ministero per lo sviluppo e la cooperazione economica e, in misura minore, dal Ministero degli affari esteri. Gli stanziamenti sono deliberati annualmente dalla Commissione bilancio del *Bundestag* e quindi approvati con la legge di bilancio all'interno dei rispettivi stati di previsione. Altri finanziamenti sono disposti da diverse istituzioni: Ministeri, *Länder*, enti locali. Non tenendo conto di queste ulteriori voci, ma considerando esclusivamente le due fonti di finanziamento principali (Ministero del-

l'interno e Ministero per lo sviluppo e la cooperazione economica) risultanti dall'ultima legge di bilancio, per le fondazioni politiche è stato fissato uno stanziamento pari a circa 334 milioni di euro (97,9 milioni da parte del Ministero dell'interno e 236 milioni da parte del Ministero per la cooperazione economica). Se si somma tale importo al contributo federale ai partiti previsto entro il limite di 133 milioni di euro all'anno, si raggiunge la cifra di circa 467 milioni di euro, che consente di dare un ordine di grandezza al finanziamento della politica in Germania.

Facendo il rapporto tra la popolazione tedesca e quella italiana (rispettivamente 81,7 e 60,4 milioni di abitanti secondo gli ultimi dati dell'Eurostat), il finanziamento dei partiti in Italia dovrebbe raggiungere la cifra di 345 milioni di euro all'anno. Dal momento che - a legislazione vigente - il rimborso per le spese elettorali assorbe circa 160 milioni di euro all'anno (nel calcolo si è tenuto conto della riduzione del 10 per cento disposta dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), la cifra individuata dalla presente proposta di legge quale importo per il finanziamento delle fondazioni è di 185 milioni di euro all'anno.

È nostra ferma convinzione che negare, o fornire in maniera inadeguata, risorse alla politica significa colpire al cuore la democrazia, perché equivale a non riconoscere il principio dell'uguaglianza politica dei cittadini, riproponendo, per altre vie, l'antica discriminante della partecipazione alla vita pubblica secondo rigidi criteri di censo. In altre parole è l'idea per cui il più ricco avrà sempre maggiori opportunità di condizionare la vita di tutti. Negare mezzi e risorse alla politica vuol dire, dunque, lasciare spazio a persone o a gruppi dotati di una forte disponibilità finanziaria o mediatica. Questo, anche alla luce dello scenario italiano attuale, dovrebbe allarmare ogni sincero democratico.

Perché, allora, continua a essere tanto forte la campagna contro i soggetti organizzati e, soprattutto, contro le risorse

pubbliche a sostegno della politica? Forse perché dietro l'affermazione « non un soldo per i partiti » c'è chi coltiva l'idea di una società più frammentata, meno unita, meno capace di vivere la rappresentanza democratica degli interessi (dal momento che questo i partiti sono stati e dovrebbero tornare a essere) come una risorsa e non come un impedimento. Quindi partiti più deboli, partiti più fragili e leggeri, ai quali contrapporre la forza di potentati economici. Ma questo significa per l'appunto indebolire la democrazia, il libero confronto, la competizione, sbilanciandone lo svolgimento e falsandone gli esiti. A partire, com'è del tutto evidente, dal controllo e dall'accesso ai mezzi di comunicazione e alla loro proprietà.

I commi da 1 a 8 dell'articolo 8 dispongono il finanziamento pubblico alle fondazioni politico-culturali secondo i seguenti criteri:

a) il contributo, entro un limite massimo di bilancio calcolato come già evidenziato, è disposto annualmente dalla legge di stabilità, in modo che ogni anno siano garantite la conoscenza specifica e la discussione pubblica in merito;

b) alla gestione amministrativa del contributo presiede la Presidenza della Camera dei deputati. Sembra questa la soluzione migliore per evitare che le decisioni in proposito - che non possono essere sempre meccanicamente predeterminate dalla legge - non siano affidate a un organo politico e, questione non indifferente, siano sottratte alla giurisdizione ordinaria (amministrativa e civile), cosa che costituirebbe un'ingerenza più dannosa che utile;

c) hanno titolo al contributo soltanto le fondazioni (di cui all'articolo 5 della proposta di legge) che presentino due caratteristiche:

1) abbiano al 1° gennaio dell'anno di riferimento almeno un eletto in almeno uno degli organi elettivi considerati: Parlamento nazionale, Parlamento europeo, assemblee elettive delle regioni e delle province autonome. Il riferimento è, ov-

viamente, al risultato dell'elezione e non alla permanenza in un qualche gruppo parlamentare o consiliare;

2) abbiano partecipato, nel quinquennio antecedente l'anno di riferimento, almeno a una competizione elettorale per l'elezione di uno di questi organi e in questa abbiano ottenuto il risultato che consente loro di accedere ai rimborsi (1 per cento);

d) il contributo è diviso in due parti:

1) una per le spese di organizzazione, in quota fissa, corrisposta rapidamente all'inizio di ciascun anno, condizionata soltanto ai requisiti di diritto al contributo e a una richiesta da avanzare annualmente alla Presidenza della Camera dei deputati;

2) una per le spese di attività, determinata proporzionalmente, in ragione del « patrimonio di voti validi » che al 1° gennaio hanno i partiti di riferimento di ciascuna fondazione: in pratica si sommano i voti che i partiti hanno ricevuto per le assemblee in carica e si distribuisce in proporzione la parte restante della somma massima stabilita dalla legge di stabilità. Questa « tecnica » dovrebbe consentire di pesare adeguatamente l'impegno e il successo della fondazione e dovrebbe altresì spingere i partiti a presentarsi agli elettori nelle diverse elezioni sempre con il medesimo contrassegno o, almeno, in modo sempre univocamente riconoscibile. Per questa parte, dietro preventiva comunicazione del suo ammontare, la fondazione presenta un programma e progetti di spesa relativi alle attività di istituto. La pubblicazione di queste informazioni nella *Gazzetta Ufficiale* rende possibile valutare adeguatamente le attività delle fondazioni.

Il comma 11 estende il divieto di finanziamento delle fondazioni da parte di enti pubblici e privati partecipati dal pubblico oltre il 20 per cento.

Il comma 12 estende ai contributi dei privati alle fondazioni le agevolazioni fiscali già previste per i contributi ai partiti (che ora sarebbero vietati al di fuori delle campagne elettorali).

L'articolo 9 destina un'importante quota (il 15 per cento) del finanziamento delle fondazioni alle attività per incentivare la partecipazione delle donne e dei giovani alla vita politica.

L'articolo 10 reca una delega al Governo finalizzata a raccogliere in un testo

unico tutte le disposizioni vigenti in materia di disciplina dei partiti e delle forme di contribuzione pubblica in loro favore.

Infine, l'articolo 11 stabilisce l'entrata in vigore della legge e reca una disposizione transitoria.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, ai fini della presente legge si definiscono partiti politici i partiti e i gruppi politici organizzati che hanno rappresentanti eletti in occasione di elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ovvero di elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale o del presidente della giunta provinciale e del consiglio provinciale o del sindaco e del consiglio comunale in comuni la cui popolazione è superiore a 15.000 abitanti, o del sindaco e del consiglio comunale delle città metropolitane, nonché i partiti e i gruppi politici organizzati che presentano candidature a partire dalla prima tornata elettorale di una delle citate istituzioni, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

NATURA GIURIDICA E DEMOCRAZIA INTERNA DEI PARTITI POLITICI

ART. 2.

(Natura giuridica, statuto, denominazione e simbolo).

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. I partiti politici si costituiscono con atto pubblico del quale fanno parte integrante lo statuto, la denominazione e il simbolo.

3. Lo statuto, oltre a quanto previsto dall'articolo 16 del codice civile, disciplina gli obiettivi del partito politico, gli organi, le articolazioni territoriali, i procedimenti deliberativi, le modalità di iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti, gli strumenti di garanzia e le sanzioni, assicurando il metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione in conformità ai principi di cui all'articolo 3 della presente legge.

4. Il simbolo e la denominazione devono identificare in modo univoco il partito politico e non devono essere suscettibili di essere confusi con il simbolo o la denominazione di altri partiti politici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

5. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.

6. Lo statuto, la denominazione, il simbolo e le loro successive modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche o dalla data di approvazione delle modificazioni.

ART. 3.

(Democrazia interna).

1. Lo statuto dei partiti politici assicura il rispetto dei seguenti principi:

a) diritto di ciascuno di iscriversi al partito politico, previa dichiarazione di accettazione da parte dell'organo competente. La domanda di iscrizione contiene l'espressa adesione allo statuto del partito.

La domanda è accettata o rigettata entro sessanta giorni dalla data della presentazione. Decorso tale termine la domanda si intende accolta. Non può essere negata l'iscrizione né può essere disposta l'espulsione per ragioni inerenti al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza o all'origine etnica, alla lingua, alla religione, al luogo di nascita o di residenza, alle condizioni economiche, sociali o personali. Nessuno può essere obbligato a iscriversi o a restare iscritto; nessuno può essere espulso, ad esclusione dei casi di sanzione disciplinare irrogata in conformità ai principi di cui alla lettera g);

b) eguaglianza di diritti e doveri, compresi il diritto a partecipare alla determinazione della linea politica e all'attuazione della medesima, nonché il diritto a una piena e completa informazione ai fini di una partecipazione consapevole;

c) garanzia del pluralismo interno e possibilità di riconoscimento formale di minoranze alle quali è assicurata, ove sia richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali, inclusi gli organi di garanzia e quelli preposti alla gestione delle risorse pubbliche conferite al partito, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice;

d) riserva delle deliberazioni di modifica dello statuto o della denominazione o del simbolo del partito, nonché di costituzione della fondazione di cui all'articolo 5, all'organo collegiale rappresentativo degli iscritti;

e) ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'organizzazione dell'attività politica, risultanti dal bilancio preventivo predisposto dagli organi statutariamente competenti, tra gli organi centrali e periferici in proporzione predeterminata;

f) disciplina delle modalità di elezione dei titolari delle cariche di partito, che sono conferite a tempo determinato;

g) adozione nei confronti degli iscritti delle sole sanzioni disciplinari previste dallo statuto, nei soli casi ivi previsti, da

parte degli organi competenti e secondo procedure che assicurano il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio. L'espressione di voti o di opinioni nelle sedi preposte non può mai essere assunta a fondamento di sanzioni disciplinari;

h) previsione di azioni volte al riequilibrio della rappresentanza di genere in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

i) pieno rispetto del principio di trasparenza sancito dall'articolo 18, secondo comma, della Costituzione, anche attraverso la previsione di adeguate forme di pubblicità degli atti del partito. La consultazione degli elenchi degli iscritti è sempre garantita a ciascun iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

l) realizzazione da parte di ciascun partito di un sito *internet* che rispetti i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Lo statuto prevede che la scelta delle candidature alle cariche elettive pubbliche sia effettuata mediante elezioni primarie.

ART. 4.

(Requisiti per la partecipazione alle elezioni e per l'accesso ai rimborsi elettorali).

1. Ai partiti politici costituiti ai sensi della presente legge non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle consultazioni elettorali.

2. Il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge è condizione per accedere alle risorse pubbliche comunque destinate ai partiti politici, compresi i rimborsi delle spese per le consultazioni elet-

torali e referendarie nonché le agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157.

CAPO III

FONDAZIONI POLITICO-CULTURALI

ART. 5.

(Costituzione delle fondazioni politico-culturali).

1. Per lo sviluppo, in Italia e all'estero, di attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione, propaganda e comunicazione culturali e politiche, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini e per incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, ciascun partito politico costituisce una fondazione politico-culturale disciplinata ai sensi del presente articolo. I membri del Parlamento e del Governo, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri delle giunte e dei consigli regionali, nonché i sindaci dei comuni capoluogo di regione non possono rivestire incarichi amministrativi, di gestione o di controllo all'interno delle fondazioni.

2. La fondazione è costituita con atto pubblico del quale fa parte integrante lo statuto. L'atto costitutivo e lo statuto devono espressamente prevedere:

a) la denominazione, la natura giuridica di fondazione politico-culturale ai sensi del presente articolo e la sede legale;

b) l'oggetto della fondazione;

c) la rappresentanza legale e i soggetti ai quali essa può essere attribuita;

d) il patrimonio e le modalità di finanziamento e di rendicontazione;

e) gli organi e le modalità di funzionamento.

3. Le fondazioni, all'atto della loro costituzione, sono iscritte in un elenco tenuto dal Presidente della Camera dei

deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sull'assenza di eventuali incompatibilità e sulla corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta, in base al controllo dei bilanci trasmessi dalle fondazioni medesime. La mancanza dei predetti requisiti o irregolarità nella gestione e nella rendicontazione contabile comportano la cancellazione della fondazione dall'elenco. La cancellazione è altresì disposta in caso di incompatibilità successive alla costituzione della fondazione e non rimosse entro trenta giorni dalla relativa contestazione da parte dell'organo vigilante.

4. Le fondazioni non possono concorrere all'attività dei partiti politici mediante trasferimenti finanziari. Lo statuto prevede le modalità di erogazione di servizi ai partiti, i cui importi sono evidenziati nei bilanci delle fondazioni.

5. Tra le fonti di finanziamento necessarie al funzionamento, lo statuto delle fondazioni può prevedere:

a) eredità, legati, erogazioni liberali e donazioni;

b) conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche dei partiti politici di riferimento all'atto della costituzione della fondazione;

c) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale;

d) entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;

e) proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari.

6. Alle fondazioni iscritte nell'elenco cui al comma 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 28 del codice civile. In deroga a quanto stabilito dai commi primo e secondo dell'articolo 31 del codice civile, i beni della fondazione che restano dopo la liquidazione sono devoluti al patrimonio dello Stato. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione la disciplina generale delle fondazioni stabilita dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

CAPO IV
ELEZIONI PRIMARIE

ART. 6.

(Elezioni primarie).

1. La scelta delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali nonché per la carica di presidente della giunta regionale ha luogo a scrutinio segreto mediante elezioni primarie.

2. Lo statuto del partito politico determina le modalità di svolgimento delle elezioni primarie, garantendo forme di autenticità del voto anche in caso di ricorso a procedure telematiche.

3. Per i partiti politici presentatori di liste che non hanno rispettato le disposizioni dei commi 1 e 2, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati scelti con modalità diverse dalle elezioni primarie.

4. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 3 è erogata ai partiti politici aventi diritto al rimborso che hanno scelto i candidati esclusivamente mediante elezioni primarie. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito.

CAPO V

RIMBORSO DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI POLITICO-CULTURALI

ART. 7.

(Modifiche alle norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie).

1. All'articolo 1, comma 5-bis, quarto periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157,

le parole: « almeno il 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno l'1 per cento ».

2. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: « almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi per le liste circoscrizionali ».

3. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: « La quota spettante a ciascuna regione è ripartita, in proporzione ai voti conseguiti, fra le liste dei candidati, o fra i gruppi di candidati, che abbiano conseguito una cifra elettorale circoscrizionale pari almeno all'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Nell'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi »;

b) il comma 1 dell'articolo 9-bis è sostituito dal seguente:

« 1. In occasione di elezioni suppletive nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige, il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 9 è attribuito ai partiti o ai movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. In caso di mancata dichiarazione di collegamento, il contributo è erogato direttamente ai candidati a condizione che sussistano i requisiti di cui al primo periodo del presente comma. Il contributo è ripartito in proporzione ai voti conseguiti dai candidati nel collegio uninominale »;

c) all'articolo 16, comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei

membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi per le liste in ambito nazionale. Accedono parimenti al rimborso i partiti o i movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni in cui sono comprese regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche e che abbiano ottenuto almeno il 15 per cento del totale dei voti validamente espressi in quella regione ».

4. All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Fatto salvo il concorso alle spese per la campagna elettorale effettuato nei centoventi giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni, sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche indirettamente, da parte di persone fisiche e di persone giuridiche di natura privata, a favore di partiti politici o di loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « dei divieti previsti » sono inserite le seguenti: « dal secondo comma del presente articolo e »;

c) al terzo comma, le parole: « nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo comma ».

ART. 8.

(Contributo dello Stato al finanziamento delle attività delle fondazioni politico-culturali).

1. A titolo di concorso alle spese per le attività di istituto lo Stato concorre al

finanziamento delle fondazioni politico-culturali di cui all'articolo 5 con contributi finanziari annuali nella misura complessiva massima di 185 milioni di euro per ciascun esercizio di bilancio. Lo stanziamento è determinato annualmente dalla legge di stabilità.

2. L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

3. Hanno diritto al contributo le fondazioni politico-culturali iscritte nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 2 qualora il partito politico che ha costituito la fondazione abbia almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, o nel Parlamento nazionale o nelle assemblee elettive delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbia partecipato negli ultimi cinque anni a elezioni per il rinnovo di una di tali assemblee elettive ottenendo un numero di voti validi non inferiore a due volte il numero di voti richiesti per la concessione del rimborso dello Stato delle spese per le consultazioni elettorali.

4. Il contributo concesso annualmente a ciascuna fondazione politico-culturale è suddiviso in due quote:

a) un contributo per le spese di organizzazione, pari a euro 300.000;

b) un contributo per le spese di attività, determinato ripartendo proporzionalmente, tra le fondazioni che vi concorrono, la somma che residua dallo stanziamento di cui al comma 1, diminuito del totale dei contributi di cui alla lettera a).

5. La ripartizione proporzionale del contributo per le spese di attività è determinata con riferimento al totale dei voti validi ottenuti nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale e delle assemblee legislative regionali in carica al 1° gennaio dell'anno di riferimento. A tale fine, il totale dei voti validi di riferimento per ciascuna fondazione politico-culturale è costituito dalla somma dei voti validi ot-

tenuti nelle citate elezioni dal partito politico che l'ha costituita; la somma di tali totali costituisce il totale complessivo dei voti validi considerati. Il contributo spettante a ciascuna fondazione è determinato dalla divisione della somma di cui alla lettera *b)* del comma 4 per il totale complessivo dei voti validi considerati, moltiplicato per la somma dei voti validi di riferimento di ciascuna fondazione.

6. Le fondazioni politico-culturali che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge ne fanno richiesta al Presidente della Camera dei deputati entro il 30 novembre dell'anno antecedente quello di riferimento.

7. Fatta salva la contestazione del relativo diritto, il contributo di cui alla lettera *a)* del comma 4 è erogato entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Entro il medesimo termine il Presidente della Camera dei deputati comunica a ciascuna fondazione politico-culturale l'ammontare del contributo per le spese di attività al quale essa ha diritto ai sensi del comma 5.

8. Entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento ciascuna fondazione politico-culturale che ha presentato una richiesta di contributo presenta al Presidente della Camera dei deputati il programma e i progetti delle attività che intende finanziare, anche su base pluriennale, con il contributo di cui alla lettera *b)* del comma 4.

9. Il programma e l'elenco dei progetti delle attività di ciascuna fondazione politico-culturale sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima dell'erogazione del contributo.

10. Fatta salva la contestazione del relativo diritto, il contributo per le spese di attività è erogato entro il 1° giugno dell'anno di riferimento.

11. Sono estese alle fondazioni politico-culturali le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

12. Al comma *1-bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo le parole: « in favore dei partiti

e movimenti politici» sono inserite le seguenti: «e delle relative fondazioni politico-culturali».

ART. 9.

(Promozione della partecipazione delle donne e dei giovani alla politica).

1. Ogni fondazione politico-culturale destina il 15 per cento dei contributi finanziari annuali a titolo di contributo per le spese di attività, di cui all'articolo 8, a progetti connessi alla formazione e alla partecipazione attiva delle donne e dei giovani alla politica. Il programma di cui al citato articolo 8, comma 8, specifica le attività che ciascuna fondazione intende promuovere ai fini del presente comma.

2. Gli importi dei finanziamenti di cui al comma 1 sono iscritti in uno specifico capitolo del bilancio della fondazione politico-culturale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DI DELEGA,
TRANSITORIE E FINALI

ART. 10.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, apportando le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, riunisce le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative, vigenti in materia di:

a) disciplina e finanziamento dei partiti politici;

b) disciplina dei finanziamenti ai candidati e ai partiti politici, nonché del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie;

c) agevolazioni e provvidenze pubbliche in favore dei partiti politici, inclusi i contributi concessi alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, anche telematici, o a imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito.

ART. 11.

(Entrata in vigore e disposizione transitoria).

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 5-*bis*, quinto periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute nelle elezioni successive alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I partiti politici rappresentati negli organi elettivi di cui all'articolo 1, comma 2, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui alla presente legge entro il centottantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.



[Torna all'indice](#)

INTERROGAZIONI CON RISPOSTA SCRITTA

comune della pesca, che si concretizza nella formulazione di proposte e di pareri in tale ambito.

Infatti, l'articolo 5 della citata decisione recita espressamente che « i consigli consultivi regionali sono composti da rappresentanti del settore della pesca e da altri gruppi di interesse », quali ad esempio le associazioni di consumatori, mentre il successivo articolo 6 prevede che sia la Commissione che le amministrazioni possono prendere parte alle riunioni del Consiglio in qualità di osservatori attivi e dunque come organi esterni che non formulano gli indirizzi, né, sono responsabili della gestione dell'Ente. Le funzioni e i compiti attribuiti al Rac Mediterraneo trovano fonte e disciplina, pertanto, in ambito comunitario e non nell'ordinamento interno.

Si rende noto, altresì, che la prima assemblea del Rac Mediterraneo si è tenuta alla presenza della Commissione dell'Unione Europea e delle amministrazioni degli stati membri, il 1° aprile 2009: in tale occasione si è proceduto, tra l'altro, alla nomina del Presidente e alla costituzione del Comitato esecutivo, consentendo così all'organismo di muovere i suoi primi concreti passi.

Venendo alla prima delle questioni sollevate, si rappresenta che la Commissione consultiva centrale esercita unicamente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, attività consultiva, strumentale all'esercizio di poteri di amministrazione attiva che, alla luce di quanto premesso, nel caso di specie non vengono in rilievo.

La mancata convocazione della Commissione, inoltre, è da ascrivere unicamente alla necessità della Direzione generale di completare l'iter relativo all'acquisizione di tutte le designazioni da parte degli enti che ne fanno parte. Sotto il profilo procedimentale, le domande di adesione delle organizzazioni vengono indirizzate per iscritto al Segretariato del Consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo (Ccr-Med) e poi successivamente al Comitato esecutivo.

Inoltre, si rinviengono i criteri di funzionamento del Rac proprio nella predetta decisione istitutiva, che agli articoli 17, 8 e

9 detta i principi direttivi cui si deve uniformare l'attività, mentre i criteri e le modalità in tema di convocazione e di riunione degli organi non possono che essere individuati e stabiliti in seno all'organismo, nell'esplicazione del margine di autonomia ad esso demandato.

Quanto alla natura dell'ente in parola, si evidenzia che la stessa decisione nulla espressamente dispone, rimettendo così ampia facoltà di scelta ai propri organi decisionali in ordine all'adozione di una eventuale forma associativa, mentre risponde al vero che viene disposto il pagamento di una quota annuale di partecipazione a carico degli stati membri che lo compongono, in aggiunta di contributi a carico della commissione.

Infine, eventuali future iniziative relative alla composizione dei Rac sono demandate alla Commissione UE che, nell'ottica di un processo di consultazione, potrebbe rivedere, laddove necessaria composizione dell'organo o i criteri di partecipazione.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali:
Luca Zaia.

SPOSETTI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

in data 29 giugno 2009 il circolo del PD di Farnese in provincia di Viterbo ha presentato domanda al Comune di Farnese per lo svolgimento della Festa dell'Unità da tenersi nei giorni compresi da giovedì 6 agosto a domenica 9 agosto 2009, indicando il giardino comunale di Via San Magno quale sito idoneo, in quanto dotato di adeguati servizi necessari per l'installazione degli stand;

il luogo individuato, utilizzato da molti anni, consentirebbe lo svolgimento della stessa Festa dell'Unità in maniera assolutamente tranquilla, senza alcun danno a persone o a cose;

la Giunta comunale di Farnese, in data 3 luglio 2009 ha adottato una propria delibera con la quale viene precluso lo spazio del giardino comunale di Via San

Magno indicando in alternativa il Giardino di Corso Vittorio Emanuele;

le motivazioni di tale scelta, elencate nella delibera di giunta, vanno dall'ordine pubblico, alla viabilità. Nella stessa si sostiene inoltre che una parte della popolazione non risulterebbe interessata a tale manifestazione;

in una nota del 14 luglio 2009, prot. n. 5192, il Sindaco di Farnese, nel motivare le ragioni di tale scelta dichiara che: considerata la peculiarità di tale manifestazione, la stessa debba svolgersi « in un punto appartato e riservato »;

il Sindaco, dopo numerosi contatti formali e informali da parte di esponenti politici del PD, non ha mostrato alcuna ragionevolezza, adducendo motivazioni che l'interrogante ritiene pretestuose. La festa dell'Unità si svolge infatti a Farnese da molti anni. Non si sono riscontrati mai episodi di disordine e la viabilità è stata sempre garantita. La popolazione locale, indipendentemente dalle sensibilità culturali e politiche presenti, non ha mai mostrato contrarietà verso tale evento;

lo spostamento della Festa dell'Unità, oltre a comportare notevoli disagi di natura economica e organizzativa, pregiudicherebbe lo svolgimento di altre iniziative promosse da altre associazioni locali le quali, per ottimizzare i loro costi, utilizzano da anni gli impianti della festa dell'Unità;

per le sopradescritte difficoltà la manifestazione rischia di essere cancellata —:

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di assicurare il libero svolgimento di manifestazioni politiche quali quelle indicate in premessa. (4-03896)

RISPOSTA. — *Da quanto riferito dalla Prefettura di Viterbo, la delibera emanata il 3 luglio 2009, dalla Giunta comunale di Farnese, sulla concessione di aree e spazi pubblici per effettuare feste di partito o sagre paesane, ha inteso armonizzare le esigenze di tutti i cittadini con quelle degli*

organizzatori delle feste tenendo conto delle problematiche legate alla sicurezza, all'ordine ed alla viabilità.

Conseguentemente è stato previsto l'uso del giardino pubblico di corso Vittorio Emanuele III — quale luogo ritenuto più idoneo allo svolgimento di quel tipo di evento — anche in virtù del fatto che il sito ha ospitato già da molti anni con successo altri eventi simili senza creare problemi per la cittadinanza e che le feste organizzate dai partiti o movimenti politici, proprio per la loro natura, interessano una sola parte della popolazione.

Sulla vicenda, la Prefettura di Viterbo non ha mancato di richiedere ogni possibile elemento di valutazione, seppure in un contesto ordinamentale che non prevede forme di controllo sulla legittimità e sul merito dei singoli atti delle Amministrazioni locali da parte dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

TAGLIALATELA, LEHNER, LANDOLFI, PAGLIA, BRIGANDÌ, CASTIELLO, FORMICHELLA, NICOLUCCI e PAPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 aprile 2009, con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-02898, sottoscritta dall'onorevole Amedeo Labocetta e indirizzata al Ministro dell'interno, premesse circostanze di fatto relative a condizionamenti della criminalità organizzata sulla gestione politico-amministrativa del Comune di Castello di Cisterna (Napoli) ed in considerazione dell'attività della Commissione di accesso della prefettura di Napoli, protrattasi per due anni, si chiedeva di conoscere le determinazioni relative all'applicazione della misura prevista dall'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

la Commissione avrebbe evidenziato i rapporti tra i vertici del Comune ed esponenti della criminalità organizzata;

esponenti dell'amministrazione avrebbero curato un progetto edilizio per il rila-

(...)

quanto, per la permanenza in vita, abbisogna continuamente di acque correnti relativamente fredde, pulite, limpide e con particolari caratteristiche.

La principale stazione si trova a sud-ovest del paese di Tortorici, presso le rive del torrente Calagni, il quale corre in diversi incavi torrentizi che solcano, venando, i ricchi fianchi del Pizzo di Sceti, portella Calacatizzo e Pizzo di Uncina.

Oltre alla *Petagnia Saniculaefolia*, è da segnalare anche la presenza dell'endemismo *Leontodon siculus*, inserito tra le specie di interesse prioritario nell'allegato II della direttiva «Habitat» oltre che, come sopra specificato, di varie specie faunistiche, tra cui anche il lepidottero *Callimorpha quadripunctata*, meritevoli di rigorosa protezione.

Ciò premesso, si concorda con l'interrogante la necessità di proteggere con adeguate misure di salvaguardia e prevenzione, le notevoli valenze naturalistiche e paesaggistiche che vantano i siti presenti nel territorio del comune di Tortorici e che hanno portato tra l'altro all'istituzione della Riserva Naturale Integrale «Valle Calagna».

Tanto specificato, poiché la salvaguardia e la prevenzione di dette specie è di competenza dell'Ente gestore della riserva succitata, sarà cura dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana operare attraverso un'azione di tutela, custodia e gestione di detto patrimonio naturalistico.

Da parte sua, il comune di Tortorici ha fatto presente che, per quanto riguarda l'abusivismo edilizio, ogni qual volta sia stata constatata l'inosservanza di norme, prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di qualsiasi altra prescrizione, è stata ordinata immediatamente la sospensione dei lavori ed emessi i relativi provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino del luoghi e, nel contempo, l'abuso è stato comunicato, a seconda del vincolo interessato, agli Enti preposti: genio civile, soprintendenza, forestale, eccetera, per quanto di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, sempre il comune, ha fatto presente di aver proposto la sistemazione degli alvei di fiumi e torrenti, compreso il taglio della folta vegetazione spontanea ivi esistente, sia alberi di alto fusto che rovi, cespugli, richiedendo le relative autorizzazioni agli enti competenti, in quanto lavori da effettuare su beni demaniali, senza ricevere ancora alcuna comunicazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia.

SPOSETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 16 ottobre 2008, con deliberazione n. 26, il dott. Francesco Tarricone, Commissario Straordinario del Comune di Tuscania, in provincia di Viterbo, ha indetto un avviso d'asta per la vendita delle seguenti unità immobiliari, di proprietà comunale: fabbricato denominato palazzo «Maccabeo»; porzione di fabbricato denominato «Palazzetto Baronale»;

alla procedura per il suddetto avviso d'asta è stato dato corso, con l'aggiudicazione, in data 26 novembre 2008;

i due edifici alienati facevano parte del patrimonio storico, artistico e culturale della Città di Tuscania;

il Comune di Tuscania ha, tra le sue proprietà immobiliari, altri immobili di minore valore storico e artistico, ma con una vocazione commerciale in grado di soddisfare eventuali richieste di mercato, tra le quali l'edificio che ospita gli uffici ceduti in affitto alla Asl di Viterbo;

l'edificio di proprietà comunale adibito ai servizi Asl necessita di importanti interventi di ristrutturazione e di messa a norma, dei quali dovrà farsi carico il Comune di Tuscania —:

se i criteri di attuazione e vendita risultino essere corretti anche con riguardo alle finalità economiche perseguite;

se il Ministro interrogato non intenda promuovere un'accurata indagine sulla procedura adottata dal Commissario straordinario al fine di individuare eventuali anomalie gestionali. (4-02913)

RISPOSTA. — *La prefettura di Viterbo ha riferito che il commissario straordinario del comune di Tuscania ha riscontrato sin dal suo insediamento talune gravi criticità relative alla gestione economico-finanziaria dell'ente.*

Tale quadro risulta peraltro confermato da tre distinte note della Corte dei conti pervenute al comune di Tuscania durante la gestione commissariale da cui emerge che l'ente sin dal 2005 non ha operato secondo criteri rispondenti ad una sana gestione.

Ciò ha imposto al Commissario straordinario l'adozione di misure drastiche volte ad impedire il dissesto finanziario dell'ente.

Dalla relazione dell'area finanziaria del comune di Tuscania è emersa, in relazione agli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni effettuate in sede di approvazione del bilancio 2008, una situazione di squilibrio pari a circa 300.000,00 euro.

Pertanto, il predetto Commissario, dovendo provvedere ad adottare i provvedimenti atti ad assicurare il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell'articolo 193 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo aver attentamente ponderato, con l'ausilio del sub commissario e dei responsabili di tutti i servizi del comune, tutte le altre opzioni disponibili, ha ritenuto necessario disporre la vendita di immobili del patrimonio disponibile e, in particolare, di due fabbricati siti nel centro storico di Tuscanica, da tempo inutilizzati.

In particolare non si è ritenuto opportuno intervenire sulle entrate per non gravare con l'aumento della fiscalità sui cittadini in un momento di forte crisi economica, mentre sono stati ridimensionati gli stanziamenti di spesa corrente.

Si è poi preso atto che l'avanzo di amministrazione non era utilizzabile in quanto vincolato ai sensi di legge.

Sono stati sentiti i creditori, in merito a una proposta di rateizzazione degli importi riconosciuti a loro favore, che hanno manifestato disponibilità in tal senso.

In merito alla vendita il commissario straordinario ha precisato che da una ricognizione effettuata su tutti i beni di proprietà del comune, quelli oggetto della vendita sono risultati essere maggiormente appetibili e quindi più facilmente alienabili con il sistema dell'asta pubblica.

Inoltre, le condizioni sia strutturali che igienico-sanitarie degli immobili posti in vendita erano tali da non consentire al comune di potersene avvalere, in quanto entrambe le strutture si trovano in una posizione che non consentiva una piena fruibilità da parte della cittadinanza tuscanese.

Ad oggi, risulta che uno dei due immobili, denominato « Palazzo baronale », è stato venduto per l'importo di euro 291.600,00, mentre per il secondo immobile la trattativa non ha dato esito favorevole.

Sempre secondo quanto riferito dal commissario straordinario sono state valutate anche ipotesi alternative, che avrebbero però comportato più tempo per l'espletamento della procedura di alienazione, in quanto riguardanti immobili occupati da uffici di primaria importanza per il territorio, quali la polizia locale, l'azienda sanitaria locale, l'associazione volontari italiani sangue ed il 118, tutti servizi essenziali il cui spostamento avrebbe causato non pochi disagi all'utenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

TOCCAFONDI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

si apprende da notizie di stampa, che il Ministero dell'interno avrebbe annullato il rogito Guerri che nel 1864 dava al Comune di Firenze la concessione a d'uso perpetuo di sei chiese storiche della città: Santa Maria Novella, Santa Croce, Santo Spirito, Santissima Annunziata, San Firenze e Santa Maria del Carmine;

(...)



[Torna all'indice](#)

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN ASSEMBLEA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

144.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 2009

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIANFRANCO FINI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **ROCCO BUTTIGLIONE**E **MAURIZIO LUPI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XVI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-90

PAG.

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 3 del 2009: Svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (*Approvato dal Senato*) (A.C. 2227-A) (Seguito della discussione ed approvazione)

4

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

	PAG.
<i>(Ripresa esame articolo unico – A.C. 2227-A)</i>	5
Presidente	5
Vassallo Salvatore (PD)	5
 <i>(La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,40)</i>	 6
Presidente	6
Cota Roberto (LNP)	10
De Luca Francesco (PdL)	7
Giachetti Roberto (PD)	8
Malgieri Gennaro (PdL)	6
Moroni Chiara (PdL)	7
Orlando Leoluca (IdV)	6
 <i>(La seduta, sospesa alle 11,05, è ripresa alle 12,10)</i>	 11
Presidente	11, 17
Bernardini Rita (PD)	19
Bocchino Italo (PdL)	15, 24, 27
Borghesi Antonio (IdV)	15
Bressa Gianclaudio (PD)	15
Brigandì Matteo (LNP)	25
Cicchitto Fabrizio (PdL)	11
Colombo Furio (PD)	16
Coscia Maria (PD)	28
Cota Roberto (LNP)	16
Donadi Massimo (IdV)	13, 28
DUILIO Lino (PD)	30
Evangelisti Fabio (IdV)	25
Giachetti Roberto (PD)	22, 28, 34
Iannaccone Arturo (Misto-MpA)	18, 21, 23 25, 28
Jannone Giorgio (PdL)	16
La Loggia Enrico (PdL)	35
Malgieri Gennaro (PdL)	27
Mazzarella Eugenio (PD)	25
Melchiorre Daniela (Misto-LD-R)	34
Sardelli Luciano Mario (Misto-MpA)	24, 29, 34
Soro Antonello (PD)	12
Sposetti Ugo (PD)	31
Stracquadanio Giorgio Clelio (PdL)	22, 26
Tabacci Bruno (UdC)	19
Tassone Mario (UdC)	19, 32
Turco Maurizio (PD)	20, 21, 35
Vietti Michele Giuseppe (UdC)	14
Zaccaria Roberto (PD)	33
 <i>(La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa alle 15,05)</i>	 36

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	471
Votanti	469
Astenuti	2
Maggioranza	235
Hanno votato sì	13
Hanno votato no ..	456).

Prendo atto che i deputati Oliverio, Mondello e Argentin hanno segnalato che non sono riusciti a votare e che i deputati Cesa e De Poli hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Sposetti 1.017. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sposetti. Ne ha facoltà.

UGO SPOSETTI. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le riflessioni che alcuni colleghi hanno voluto rivolgere a un tema molto significativo ed importante per la vita di una democrazia, relative a due argomenti: la partecipazione popolare e come la partecipazione popolare si può affrontare ed esplicitare.

Condivido le preoccupazioni del collega Tabacci: ci stiamo incamminando su una china molto pericolosa, perché alcune affermazioni non possono essere da me condivise e penso che non possano essere condivise dalla stragrande maggioranza di quest'Aula.

Signor Presidente, la proposta emendativa in esame era stata già da me presentata in una precedente occasione, ma allora non mi fu possibile neanche esplicitare le mie argomentazioni. Oggi vedo un clima che porterebbe il mio articolo aggiuntivo ad essere respinto e siccome stiamo parlando della politica, della democrazia e della vita dei partiti non desidero assolutamente che questo articolo aggiuntivo venga respinto dall'Aula, nel clima di questa china pericolosa cui accennava il collega Tabacci.

Ritiro quindi il mio articolo aggiuntivo 1.017, anche per non creare imbarazzo ai colleghi del mio gruppo, che sarebbero

stati costretti respingere e a votare contro l'articolo aggiuntivo, il quale reca solo la possibilità di consentire la partecipazione popolare, ma le chiedo, signor Presidente, la possibilità ancora di parlare per trenta secondi.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Sposetti, proceda.

UGO SPOSETTI. Il mio ragionamento, signor Presidente, parte da considerazioni espresse in un documento del Servizio studi della Camera quando ci riporta una sentenza della Corte suprema americana del 1976 di fronte ad un provvedimento legislativo che limitava le spese elettorali.

La Corte suprema americana stabilì l'illegittimità, in base al principio di libertà di espressione contenuto nel primo emendamento della Costituzione, di qualsiasi limitazione delle spese elettorali, accomunando in tal modo *speech* e *money*, e cioè libertà di parola e libertà di spesa. Leggo dalla sentenza: una restrizione alla somma di denaro che una persona o un gruppo può spendere per la comunicazione politica durante una campagna riduce necessariamente la possibilità di espressione restringendo il numero dei temi in discussione, la profondità della loro disamina e la dimensione dell'*audience* raggiunto. Questo avviene perché virtualmente ogni mezzo, per comunicare idee nella attuale società di massa, richiede l'esborso di risorse.

Il Consiglio costituzionale francese nel 1990 dichiara incostituzionale la norma che pone la soglia del 5 per cento in quel Paese, dichiarando appunto incostituzionale tale percentuale e ritenendola troppo elevata in ordine alla necessità di fare accedere al finanziamento anche realtà politiche emergenti e minoritarie (così l'equivalente della nostra Corte costituzionale).

Il Tribunale costituzionale tedesco — leggo sempre dal documento del Servizio studi della Camera — afferma che il sistema di finanziamento in Germania è rispondente ai principi enunciati secondo cui la ripartizione delle disponibilità com-

plessive tra i partiti deve corrispondere in parte al risultato elettorale effettivamente conseguito, e in parte, al loro radicamento nella società.

Signor Presidente, la ringrazio per il tempo che mi ha concesso, ed evito naturalmente in quest'Aula di leggere l'articolo 49 della Costituzione, che è fondamentale per la nostra democrazia (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Onorevole Sposetti, credo che l'articolo 49 della Costituzione sia noto, e caro, a ciascuno di noi.

Passiamo alla votazione degli identici articoli aggiuntivi Tassone 1.010, Lo Monte 1.012, Sposetti 1.016 e Melchiorre 1.022.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, avevo annunciato questo articolo aggiuntivo sia nel corso dei lavori in Commissione, sia nel corso della discussione sulle linee generali che abbiamo tenuto in Aula. Non vi è dubbio che con questo articolo aggiuntivo ci siamo attestati sul testo che ci è pervenuto dal Senato (voglio ricordare che al Senato era stata prevista, per accedere al rimborso elettorale, una percentuale del 2 per cento). Abbiamo anche motivato la nostra posizione: non vi è dubbio che noi siamo per una pluralità e per il rispetto delle posizioni, per dare senso alla politica e rafforzare la democrazia.

Qui si pone, tuttavia, anche un quesito molto importante che altri colleghi, nel corso dei nostri lavori, hanno ventilato ed espresso con molta chiarezza. Sappiamo come è nato il finanziamento pubblico dei partiti, e il suo perché; chi ha un po' di contezza della storia di questo nostro Paese sa qual è la genesi e i passaggi che hanno caratterizzato questa vicenda. Per far vivere i partiti, per dare senso alla pluralità, e alla ricchezza, delle posizioni diffuse sul nostro territorio, bisogna passare attraverso il rimborso e il finanziamento; questo è il punto. Anche le discussioni che abbiamo svolto in questa sede

rischiano di essere improprie e di avere qualche elemento di equivocità e di ambiguità. Noi ci siamo attestati sulla soglia del 2 per cento perché nel corso della discussione del provvedimento per l'elezione del Parlamento europeo avevamo espresso qualche preoccupazione sul limite del 4 per cento per avere la rappresentanza nel Parlamento europeo (poi abbiamo condiviso il provvedimento perché non vi è dubbio che andava incontro alla nostra posizione politica, espressa con molta chiarezza sul mantenimento delle preferenze). L'emendamento Stracquadano, intervenuto in Commissione affari costituzionali, ha livellato la soglia del rimborso al tetto del 4 per cento previsto per accedere al Parlamento europeo. Questa è una posizione che nasce da un ragionamento che non riusciamo a capire, non riusciamo a comprendere; ecco perché non abbiamo votato a favore di questa posizione.

Dunque, il nostro articolo aggiuntivo nasce da una valutazione politica generale e siamo usciti fuori dal mercanteggiamento delle cifre che non ci appartiene, mentre questa nostra posizione trae origine da una coerenza, da una visione e soprattutto da un'identità che vogliamo dare alle nostre istituzioni e alle formazioni politiche, come ripetiamo ancora una volta: il superamento del bipolarismo, di un bipartitismo dal quale si è lungi dal venir fuori, come si comprende soprattutto attraverso i dibattiti che vi sono stati in questi giorni, è molto lontano da superare e si è lontani dal venirne fuori (*Una voce dai banchi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà: Tempo!*) Per tale motivo, signor Presidente, chiedo ovviamente l'adesione e l'approvazione del nostro articolo aggiuntivo 1.010, a mia prima firma, e degli identici articoli aggiuntivi Lo Monte 1.012, Sposetti 1.016 e Melchiorre 1.022 presentati da altre formazioni politiche.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione di questo intervallo per ricordare ai colleghi che talvolta gridano «Tempo!» che io ho di fronte un orologio che scandisce implacabilmente i secondi. (...)

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

316.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 2010

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ROCCO BUTTIGLIONE**

INDI

DEL PRESIDENTE **GIANFRANCO FINI**

E DEL VICEPRESIDENTE **MAURIZIO LUPI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-VI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-42

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

	PAG.	PAG.
		18
		19
		19
		19
		19
		20
		20
		24
		21
		21
		23
		22
		20
		25
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010: Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (A.C. 3350-A) (Seguito della discussione)	14	
<i>(Esame articolo unico - A.C. 3350-A)</i>	14	
Presidente	14	
Quartiani Erminio Angelo (PD)	16	
Ripresa discussione - A.C. 3350-A	18	
Presidente	18	

**N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.**

plicemente perché, come è evidente, vi sono palesi divisioni all'interno della maggioranza.

PRESIDENTE. La Presidenza prega il Ministro per i rapporti con il Parlamento di fornire le indicazioni richieste.

ELIO VITO, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, non so a quali notizie di stampa fa riferimento l'onorevole Giachetti. L'avrei detto successivamente all'atto formale: il Consiglio dei ministri ha autorizzato la posizione della questione di fiducia nella seduta di venerdì scorso.

UGO SPOSETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO SPOSETTI. Signor Presidente, capisco che il mio intervento a questo punto può anche sembrare inutile, però ho bisogno del suo aiuto. Il mio emendamento 4.175, dichiarato inammissibile, attiene in modo corretto agli aspetti fiscali degli incentivi nel Mezzogiorno. L'aiuto che le chiedo, signor Presidente, riguarda la questione seguente: come è possibile dirimere un contenzioso tra un contribuente e l'Agenzia delle entrate, quando anche all'Agenzia delle entrate vigono opinioni diverse, due scuole di pensiero, sull'interpretazione della norma? Se la risposta del Parlamento è che per avere un minimo chiarimento occorra percorrere tutti e tre i gradi di giudizio (commissione tributaria provinciale, commissione regionale e Cassazione), penso che il Parlamento non abbia fatto il proprio mestiere.

Solo questi provvedimenti danno la possibilità al Parlamento e ad un parlamentare di invocare un pronunciamento su materie fiscali e di incentivi. La prego quindi di indicare in quali casi viene formulata la dichiarazione di inammissibilità, signor Presidente, quanto meno per un prossimo provvedimento: è il secondo provvedimento che transita in Aula e sul quale questo emendamento viene dichiarato inammissibile. Dove si può presentare

la corretta interpretazione di una norma? È una domanda, signor Presidente: non le chiedo assolutamente di rivedere quanto deciso, anche perché sarebbe sciocco da parte mia, ma quanto meno che qualcuno mi dica: Sposetti, lei può presentare il tale emendamento al tale provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Sposetti, credo di comprendere bene il senso della sua questione; al tempo stesso, non ho dubbio alcuno che lei sappia che l'emendamento cui lei ha fatto riferimento, Sposetti 4,175, al di là di qualsiasi valutazione sul merito del medesimo, è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione in quanto verte su materia non ricompresa nel provvedimento in esame. Alla luce di tale decisione della Commissione, la Presidenza non poteva far altro, a prescindere da qualsiasi valutazione sul merito, che confermare la decisione relativa all'inammissibilità dell'emendamento medesimo.

Sospendo a questo punto la seduta che riprenderà una volta compiuti gli adempimenti che ho richiamato nel mio intervento iniziale, relativi all'esame da parte delle Commissioni competenti dell'emendamento interamente sostitutivo che il Governo si accinge a presentare, e sul quale ha preannunciato la volontà di porre la questione di fiducia.

La seduta, sospesa alle 15,40 è ripresa alle 17,10.

PRESIDENTE. Avverto che la Presidenza, all'esito del vaglio di ammissibilità, ritiene ammissibile l'emendamento Dis. 1.1 del Governo (*vedi l'allegato A - A.C. 3350-A*): esso, infatti, si limita a recepire le modifiche apportate al testo dalle Commissioni in sede referente, le condizioni formulate nel parere espresso in data odierna dalla Commissione bilancio e reca, all'articolo 1 del disegno legge di conversione, una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 e all'articolo 5, conseguenti alle modificazioni apportate in sede referente.

(...)

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

404.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2010

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MAURIZIO LUPI**

INDI

DEL PRESIDENTE **GIANFRANCO FINI**E DEL VICEPRESIDENTE **ROCCO BUTTIGLIONE**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XXI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-113

	PAG.		PAG.
Disegno di legge: Norme in materia di organizzazione delle università (Approvato dal Senato) (A.C. 3687-A) ed abbinato (A.C. 591-1143-1154-1276-1397-1578-1828-1841-2218-2220-2250-2330-2458-2460-2726-2748-2841-3408) (Seguito della discussione ed approvazione) .	1	Ripresa discussione – A.C. 3687-A	2
Presidente	1	Presidente	2

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

	PAG.		PAG.
<i>(La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,45)</i>	2	Pizza Giuseppe, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	18
Presidente	2, 5	Quartiani Erminio Angelo (PD)	18
Aprea Valentina (PdL), <i>Presidente della VII Commissione</i>	4, 5	<i>(Esame articolo 18-bis – A.C. 3687-A)</i>	21
Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	4	Presidente	21
Giachetti Roberto (PD)	3, 5	Capitanio Santolini Luisa (UdC)	21
Lenzi Donata (PD)	3	Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	21
Orlando Leoluca (IdV)	3	Nicolais Luigi (PD)	23
<i>(Ripresa esame articolo 11 – A.C. 3687-A)</i> .	5	Pizza Giuseppe, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	21
Presidente	5	Quartiani Erminio Angelo (PD)	22
Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	5	<i>(Esame articolo 19 – A.C. 3687-A)</i>	23
Naccarato Alessandro (PD)	7	Presidente	23
Pizza Giuseppe, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	5	Di Biagio Aldo (FLI)	27
Rivolta Erica (LNP)	5	Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	27
<i>(Ripresa esame articolo 12 – A.C. 3687-A)</i> .	8	Ghizzoni Manuela (PD)	23, 25
Presidente	8	Giorgetti Giancarlo (LNP), <i>Presidente della V Commissione</i>	26
Aprea Valentina (PdL), <i>Presidente della VII Commissione</i>	9	Granata Benedetto Fabio (FLI)	26
Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	8, 9	Lenzi Donata (PD)	24
Pizza Giuseppe, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	8, 10	Pizza Giuseppe, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	23
Tocci Walter (PD)	8, 9, 10	Quartiani Erminio Angelo (PD)	26
<i>(Ripresa esame articolo 17 – A.C. 3687-A)</i> .	11	Sposetti Ugo (PD)	27
Presidente	11	Tabacci Bruno (Misto-ApI)	28
Aprea Valentina (PdL), <i>Presidente della VII Commissione</i>	12	<i>(Esame articolo 20 – A.C. 3687-A)</i>	29
Borghesi Antonio (IdV)	12, 14, 17	Presidente	29
Capitanio Santolini Luisa (UdC)	15	Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	29, 30, 33
De Biasi Emilia Grazia (PD)	15	Mantini Pierluigi (UdC)	31
Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	11, 15	Pizza Giuseppe, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	29
Granata Benedetto Fabio (FLI)	13, 14	<i>(Esame articolo 21 – A.C. 3687-A)</i>	32
Mazzarella Eugenio (PD)	16	Presidente	32
Pepe Mario (PdL)	14	Berretta Giuseppe (PD)	32
Pizza Giuseppe, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	11, 15	Borghesi Antonio (IdV)	42
Reguzzoni Marco Giovanni (LNP)	13	Capitanio Santolini Luisa (UdC)	39
Tocci Walter (PD)	16	Coscia Maria (PD)	35
Zazzera Pierfelice (IdV)	17	De Girolamo Nunzia (PdL)	40
<i>(Ripresa esame articolo 17-bis – A.C. 3687-A)</i> .	18	Formisano Anna Teresa (UdC)	34
Presidente	18	Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	39, 45
Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	18	Ghizzoni Manuela (PD)	35, 38, 41, 44
Ghizzoni Manuela (PD)	19, 20	Giachetti Roberto (PD)	45
Nicolais Luigi (PD), <i>Relatore di minoranza</i> .	18	Granata Benedetto Fabio (FLI)	42
		Lenzi Donata (PD)	35
		Mazzarella Eugenio (PD)	39, 44
		Palagiano Antonio (IdV)	45

	PAG.		PAG.
Quartiani Erminio Angelo (PD)	34, 45	Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	54
Sposetti Ugo (PD)	41	Lenzi Donata (PD)	55
Tabacci Bruno (Misto-ApI)	42	Palagiano Antonio (IdV)	54, 56
Tocci Walter (PD)	36	Pizza Giuseppe, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	54
Turco Maurizio (PD)	42	(Esame articolo 23 – A.C. 3687-A)	57
Vassallo Salvatore (PD)	37	Presidente	57
Viceconte Guido, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	33	Argentin Ileana (PD)	59
Zazzera Pierfelice (IdV)	42, 44	Ascierto Filippo (PdL)	59
Ripresa discussione – A.C. 3687-A	48	Bachelet Giovanni Battista (PD)	57
Presidente	48	Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	57
Baldelli Simone (PdL)	48	Giachetti Roberto (PD)	59
Ripresa discussione – A.C. 3687-A	49	Mattesini Donella (PD)	60
(<i>Ripresa esame articolo 21 – A.C. 3687-A</i>) ..	49	Nicolais Luigi (PD)	61
Presidente	49	Pizza Giuseppe, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	57
Barbieri Emerenzio (PdL)	49	Zazzera Pierfelice (IdV)	58
Capitanio Santolini Luisa (UdC)	52	(Esame articolo 24 – A.C. 3687-A)	61
Colombo Furio (PD)	52	Presidente	61
Coscia Maria (PD)	53	Boccia Francesco (PD)	65
De Pasquale Rosa (PD)	52	Capitanio Santolini Luisa (UdC)	65
Gatti Maria Grazia (PD)	54	Casini Pier Ferdinando (UdC)	66
Ghizzoni Manuela (PD)	53	Cirielli Edmondo (PdL)	66
Lenzi Donata (PD)	50	Ciriello Pasquale (PD)	62
Pepe Mario (PdL)	53	Evangelisti Fabio (IdV)	64
Rivolta Erica (LNP)	50	Formisano Anna Teresa (UdC)	63
Russo Antonino (PD)	49	Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	61, 63
Siragusa Alessandra (PD)	53	Giachetti Roberto (PD)	64
Tocci Walter (PD)	51	Giorgetti Giancarlo (LNP), <i>Presidente della V Commissione</i>	64
(<i>Esame articolo 22 – A.C. 3687-A</i>)	54	Pizza Giuseppe, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	62
Presidente	54	Zazzera Pierfelice (IdV)	65
Aprea Valentina (PdL), <i>Presidente della VII Commissione</i>	55	(Esame articolo 25 – A.C. 3687-A)	67
		Presidente	67, 76
		Bachelet Giovanni Battista (PD)	69, 82
		Baretta Pier Paolo (PD)	74
		Binetti Paola (UdC)	67
		Capitanio Santolini Luisa (UdC)	70, 73, 79
		Cimadoro Gabriele (IdV)	75
		De Pasquale Rosa (PD)	79
		Della Vedova Benedetto (FLI)	75
		Duilio Lino (PD)	74
		Frassinetti Paola (PdL), <i>Relatore per la maggioranza</i>	68, 72, 84
		Galletti Gian Luca (UdC)	74
		Ghizzoni Manuela (PD)	72, 74, 81
		Giorgetti Giancarlo (LNP), <i>Presidente della V Commissione</i>	76, 83

Dico soltanto che sono alcuni decenni che la Commissione bilancio presieduta e controllata, alternamente da destra e da sinistra, utilizza questa formula, e per una ragione precisa. Dopo di che, se si vuole introdurre nel testo una formulazione differente, per lasciare intendere che l'interpretazione potrebbe essere diversa da quella che la Commissione bilancio dà ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, si faccia, ma credo che non lo si faccia nell'interesse di questa legge e neanche nell'interesse del Paese (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Granata 19.203, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Della Vedova... onorevole Sanga... onorevole Mondello... non siamo allo stadio, grazie...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Italia dei Valori e Unione di Centro – Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	534
Maggioranza	268
Hanno votato sì	277
Hanno votato no ..	257).

Passiamo all'emendamento Di Biagio 19.8.

Prego il relatore di leggere la riformulazione proposta all'emendamento Di Biagio 19.8. Prego, onorevole Frassinetti, ha facoltà di parlare.

PAOLA FRASSINETTI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, propongo una riformulazione dell'emendamento Di Biagio 19.8 nel senso di aggiungere, dopo

il comma 4, il seguente: «4-bis. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.»

PRESIDENTE. Onorevole Di Biagio, accetta la riformulazione del suo emendamento 19.8 proposta dal relatore?

ALDO DI BIAGIO. Signor Presidente, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che il Governo concorda con la riformulazione proposta dal relatore. Comunico che gli onorevoli Tremaglia e Bucchino aggiungono la propria firma all'emendamento.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Biagio 19.8, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Scilipoti... onorevole Porfida... onorevole Perina... Ministro Gelmini, ha votato?...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	530
Maggioranza	266
Hanno votato sì ...	530).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Calgaro 19.204.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sposetti. Ne ha facoltà.

UGO SPOSETTI. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento in quanto la sua copertura non è assolutamente accettabile. La copertura di questo

emendamento non è accettabile da me e, mi auguro, anche da molti parlamentari dell'opposizione. L'invito caldo che rivolgo ai colleghi della Commissione – i quali hanno condotto un ottimo lavoro e sicuramente hanno svolto un grande sacrificio nel condurre questa loro battaglia – è quello di modificare l'orientamento di voto favorevole con l'orientamento del nostro gruppo, ossia di voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tabacci. Ne ha facoltà.

BRUNO TABACCI. Signor Presidente, solo una battuta: il nostro gruppo riconferma le motivazioni di questa copertura e mi pare che il collega abbia equivocato. Non mi sembra giusto addurre le motivazioni che sono state qui richiamate. La questione del rimborso delle spese elettorali, ovvero dei finanziamenti della politica dal 1994 ad oggi, è un capitolo sul quale bisognerebbe stendere un velo davvero molto pietoso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calgaro 19.204, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Duilio... onorevole Ravetto... l'onorevole Crosetto ha votato?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	511
<i>Votanti</i>	499
<i>Astenuti</i>	12
<i>Maggioranza</i>	250
<i>Hanno votato sì</i>	196
<i>Hanno votato no</i> ..	303).

Prendo atto che il deputato Occhiuto ha segnalato che non è riuscito a votare.

Avverto che i due successivi emendamenti, Ghizzoni 19.3 e 19.2 sono preclusi.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calgaro 19.205, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Pepe... Ministro Brunetta... onorevole Touadi... onorevole Bernardini... sottosegretario Ravetto... hanno votato tutti? Onorevole Sbroliini.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	525
<i>Maggioranza</i>	263
<i>Hanno votato sì</i>	245
<i>Hanno votato no</i> ..	280).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Antonino Russo 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Centemero... onorevole Scilipoti... onorevole Santelli... onorevole Castellani... sottosegretario Ravetto... onorevole Nunzio Testa... onorevole D'Anna... onorevole Reguzzoni.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	531
<i>Maggioranza</i>	266
<i>Hanno votato sì</i>	246
<i>Hanno votato no</i> ..	285).

Prendo atto che il deputato Realacci ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(...)

Onorevole Mazzuca, onorevole Napoli, onorevole Brandolini.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 524
Maggioranza 263
Hanno votato sì 238
Hanno votato no .. 286).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzarella 21.204, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Votano tutti? Onorevole Galletti, Onorevole Foti, onorevole Mondello.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 523
Maggioranza 262
Hanno votato sì 237
Hanno votato no .. 286).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Capitanio Santolini 21.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Onorevole Palagiano. L'onorevole Mura ha votato? Onorevole Martinelli, onorevole Boniver.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 528
Maggioranza 265
Hanno votato sì 240
Hanno votato no .. 288).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ghizzoni 21.24.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghizzoni. Ne ha facoltà.

MANUELA GHIZZONI. Signor Presidente, intervengo solo per rappresentare lo stupore per il parere contrario che è stato espresso sull'emendamento in esame, che fa riferimento alla trasparenza, alla competenza e alla rappresentatività del settore che dovrebbe avere la Commissione che valuta questo tipo di contratti. Franca-mente esprimo stupore per un diniego che è davvero incomprensibile.

PRESIDENTE. Messo agli atti lo stupore, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ghizzoni 21.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Onorevole Ferranti, onorevole Della Vedova. Tutti hanno votato?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 528
Maggioranza 265
Hanno votato sì 241
Hanno votato no .. 287).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Calgaro 21.205.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sposetti. Ne ha facoltà.

UGO SPOSETTI. Signor Presidente, la pregherei di rivolgere un appello al collega Tabacci. Non so quanti veli lui abbia e quale uso ne faccia, ma non può permettersi di stendere veli sulle persone che si sono interessate della vita dei partiti. Questo non è consentito né all'onorevole Tabacci né ad altri (*Applausi di deputati dei gruppi Partito Democratico, Unione di Cen-*

tro e Popolo della Libertà). All'onorevole Tabacci farò per regalo a Natale un dotto intervento che fu svolto durante la prima Repubblica al Senato da un suo collega di partito. In tal modo capirà quanto si soffre quando lui fa simili affermazioni. Naturalmente rivolgo nuovamente l'appello ai colleghi di votare contro questo emendamento, perché l'emendamento è volgare: non è a favore dei ricercatori e dei docenti, è semplicemente volgare per come è stato scritto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tabacci. Ne ha facoltà.

BRUNO TABACCI. Signor Presidente, mi spiace che l'onorevole Sposetti insista di fronte all'evidenza delle cose, e tra l'altro ha citato senza nominarlo — penso — l'intervento del senatore Citaristi. Ma vorrei ricordare all'onorevole Sposetti che se Citaristi avesse avuto nella sua disponibilità, per reggere le sorti della Democrazia Cristiana, i quattrini che sono stati messi a disposizione attraverso la finzione dei rimborsi delle spese elettorali nella seconda Repubblica, probabilmente non avrebbe neppure dovuto arrangiarsi. Quindi stiamo agli atti delle cose. Un referendum aveva cancellato il finanziamento pubblico ai partiti e c'è stata esattamente una risposta con l'accordo generale, ma questo non significa nulla, non toglie il dovere di esprimere un dato di verità. Vi va bene così? Non ho nulla da dire, aggiungo però che, di fronte a urgenze di questa dimensione, non deve far scandalo il fatto che si immagini di utilizzare alcuni stanziamenti che sono riferiti al finanziamento dei partiti per far qualcosa di più utile (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Alleanza per l'Italia, Italia dei Valori e di deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, mi associo alla dichiarazione che ha fatto l'onorevole Tabacci, e vorrei ricor-

dare che secondo me è assai più volgare il fatto che in caso d'interruzione della legislatura si lasci in piedi un meccanismo che permette ai partiti di incassare i rimborsi elettorali anche per gli anni di legislatura non più esistenti (*Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

Credo che sottrarre una parte di questi quattrini per destinarli ad un intervento utile come questo sia cosa saggia e buona (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurizio Turco. Ne ha facoltà.

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente, voteremo l'emendamento Calgaro 21.205, se non altro per restituire un minimo di quello che è stato sottratto al popolo italiano nel momento in cui votarono al 90 per cento per quel referendum. Certo, non è il modo migliore per affrontare la questione, ma sicuramente un modo per porre la questione. Vorrei aggiungere anche la mia firma all'iniziativa sottoscritta anche dall'onorevole Tabacci, ribadendo il fatto che i deputati Radicali voteranno a favore di questo emendamento (*Applausi di deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zazzera. Ne ha facoltà.

PIERFELICE ZAZZERA. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di aggiungere la mia firma e annunciare il sostegno del mio gruppo sull'emendamento Calgaro 21.205.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Granata. Ne ha facoltà.

BENEDETTO FABIO GRANATA. Signor Presidente, intervengo per apporre anche la mia firma all'emendamento in esame, perché ritengo che l'intervento, pur non essendo esaustivo, rappresenti un segnale positivo che va nella direzione giusta. (...)

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

638.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2012

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ANTONIO LEONE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ROSY BINDI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XVIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-133

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

	PAG.		PAG.
Proposte di legge: Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi (A.C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A) (Seguito della discussione ed approvazione del testo unificato)	5	(Esame articolo 8 – A.C. 4826-A ed abbinate) ...	42
		Presidente	42
		Calderisi Giuseppe (PdL), <i>Relatore</i>	42
		(Esame articolo 9 – A.C. 4826-A ed abbinate) ...	44
		Presidente	44
		Bressa Gianclaudio (PD), <i>Relatore</i>	44
(Ripresa esame articolo 6 – A.C. 4826-A ed abbinate)	5	(La seduta, sospesa alle 13,05, è ripresa alle 13,55)	45
Presidente	5		
Amici Sesa (PD)	25		
Barani Lucio (PdL)	19		
Bressa Gianclaudio (PD), <i>Relatore</i>	6, 13, 32		
Briguglio Carmelo (FLpTP)	9, 20		
Bruno Donato (PdL), <i>Presidente della I Commissione</i>	36	Ripresa discussione – A.C. 4826-A ed abbinate	46
Calderisi Giuseppe (PdL), <i>Relatore</i>	26, 28, 31, 34, 36	Presidente	46
Cambursano Renato (Misto)	12	Calderisi Giuseppe (PdL), <i>Relatore</i>	46
Consolo Giuseppe (FLpTP)	25	(Esame articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7 – A.C. 4826-A ed abbinate)	46
Contento Manlio (PdL)	17	Presidente	46
D'Andrea Giampaolo, <i>Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	28	Amici Sesa (PD)	53
D'Anna Vincenzo (PT)	11, 19	Barani Lucio (PdL)	51
Di Pietro Antonio (IdV)	10, 16, 24, 39	Bressa Gianclaudio (PD), <i>Relatore</i>	53
Favia David (IdV)	13, 27	Calderisi Giuseppe (PdL), <i>Relatore</i>	46, 47, 53
Giachetti Roberto (PD)	22	Cazzola Giuliano (PdL)	51
Granata Benedetto Fabio (FLpTP)	38	D'Andrea Giampaolo, <i>Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	48
Mantini Pierluigi (UdCpTP)	8, 26, 31	Favia David (IdV)	53
Marini Cesare (PD)	18	Fontanelli Paolo (PD)	50
Misiti Aurelio Salvatore (Misto-G.Sud-PPA) .	12	Galletti Gian Luca (UdCpTP)	52
Orlando Andrea (PD)	24	La Loggia Enrico (PdL)	52
Orsini Andrea (PT)	40	Orsini Andrea (PT)	51
Palomba Federico (IdV)	15, 19	Quartiani Erminio Angelo (PD)	50
Pepe Mario (Misto-R-A)	25	Santelli Jole (PdL)	51
Rampelli Fabio (PdL)	33	Sposetti Ugo (PD)	49
Rubinato Simonetta (PD)	34	Turco Maurizio (PD)	52
Santelli Jole (PdL)	11	(Ripresa esame articolo 9 – A.C. 4826-A ed abbinate)	54
Stracquadanio Giorgio Clelio (PdL)	14	Presidente	54
Tassone Mario (UdCpTP)	37	Bertolini Isabella (PdL)	56
Turco Maurizio (PD) . 6, 7, 11, 15, 17, 22, 30, 33		Bressa Gianclaudio (PD), <i>Relatore</i>	54
Vanalli Pierguido (LNP)	20	Briguglio Carmelo (FLpTP)	55
Vassallo Salvatore (PD)	14, 21, 25	Bruno Donato (PdL), <i>Presidente della I Commissione</i>	57
Zaccaria Roberto (PD)	9, 18	D'Andrea Giampaolo, <i>Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	56
(Esame articolo 7 – A.C. 4826-A ed abbinate) ...	40	Di Pietro Antonio (IdV)	55
Presidente	40		
Bressa Gianclaudio (PD), <i>Relatore</i>	40, 41		
Turco Maurizio (PD)	41		

somma della cifra fissa di euro 25 mila e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 50 mila e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di un euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali ».

PRESIDENTE. Mi sembra che dal comma 6 in poi sia identico a quello stampato, è così ?

GIUSEPPE CALDERISI, *Relatore*. Signor Presidente, no è diverso. Devo leggere tutto, signor Presidente.

« Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito alle soglie di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Ca-

mere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo, secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-*bis*; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito alle soglie di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo; comma 19.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 mila a 500 mila. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa al Presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni. »

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIAMPAOLO D'ANDREA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Sposetti accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0200 (*Nuova formulazione*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sposetti. Ne ha facoltà.

UGO SPOSETTI. Signor Presidente, mi scuso con i relatori e con il Comitato dei Nove che hanno svolto un lavoro pregevole, li abbiamo ascoltati e abbiamo apprezzato lo sforzo per raccogliere in un testo quanto i colleghi andavano proponendo. Non è detto che tutti noi che abbiamo partecipato in questi tre giorni alle sedute, condividessimo le proposte che venivano poste dalla Presidenza in votazione.

Per quanto mi riguarda, ho votato sempre tutti i testi seguendo le indicazioni del gruppo. Su questo testo io voterò contro. Qui dico al collega Fontanelli — egli sa, ma lo ripeto in Aula, che nutro nei suoi confronti stima e affetto per tutto il lavoro che ha svolto nella sua vita politica — che questo testo che ha presentato, non può essere accolto come un qualcosa che aumenti la trasparenza. Questo testo, volenti o nolenti, qualora fosse approvato, criminalizzerebbe chi è chiamato dal segretario di un partito o dal leader di un movimento politico a svolgere il lavoro di tesoriere, che si troverebbe già criminalizzato. Se qualcuno ha tolto risorse pubbliche dall'amministrazione di un partito o di un movimento politico, questo non significa, signor Presidente e onorevoli colleghi, che tutti tolgano risorse pubbliche dall'amministrazione dei partiti o dei movimenti politici.

L'anagrafe: questo testo è la fotografia di una situazione che si è verificata, di cui paghiamo un prezzo politico enorme. La situazione, o le situazioni, per le quali siamo stati costretti a discutere ed approvare determinate norme, sono fotografate dal testo. Mi rivolgo ai relatori e al presidente della Commissione: scusate, ma in un altro ramo del Parlamento queste dichiarazioni sono state presentate alla Presidenza di quel ramo del Parlamento, sono state presentate annualmente alla Presidenza di quella Camera, ma c'è qualcuno che si è accorto della modifica patrimoniale che anno per anno veniva presen-

tata? Nessuno si è accorto della modifica presentata. Allora io non posso uscire — consentitemi — da questa Aula avendo votato questo testo, che criminalizza la storia di questo Parlamento, la storia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che è segnata dalla presenza di colleghi precedenti alla nostra generazione, che hanno svolto in modo esemplare questo lavoro e hanno pagato un prezzo pur non essendo responsabili. Ma questo testo non avrà il mio voto. Guardate, il mio voto non è espresso per me, ma per la memoria di galantuomini che hanno svolto il lavoro di tesoriere nei partiti (*Applausi*). Vi cito Citaristi, Follini, Stefanini, sempre assolti dopo lunghi anni di sofferenza (*Commenti dei deputati del gruppo Italia dei Valori*). Stai calmo!

PRESIDENTE. Onorevole Sposetti, la prego di concludere.

UGO SPOSETTI. Quindi, è alla loro memoria che io voterò contro, qualora venisse messo in votazione questo testo.

PRESIDENTE. Onorevole Sposetti, il tempo è trascorso, deve concludere.

UGO SPOSETTI. Signor Presidente, non ho parlato per tre giorni.

PRESIDENTE. Non è che cumula il tempo in cui non ha parlato. Prego, concluda.

UGO SPOSETTI. Voglio dire che, avendo svolto questo mestiere, sicuramente peccando, non esiste per chi fa questo lavoro il condono tombale, non esiste; per tutti gli altri esiste il condono tombale, per chi fa questo lavoro non esiste.

Scusate, ma quale è la norma che impedisce a uno di rubare? Qualcuno mi spiega, qui, quale è la norma che impedisce a una persona, a una donna o a un uomo, di rubare? Non vi è una norma! Vi sono altre cose che impediscono di rubare: la storia, i valori. Se uno non li ha, non vi è norma che impedisca di rubare (*Applausi*).



[Torna all'indice](#)

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA IN ASSEMBLEA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

591.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2012

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MAURIZIO LUPI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **ROCCO BUTTIGLIONE** E **ANTONIO LEONE**E DEL PRESIDENTE **GIANFRANCO FINI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XIV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-84

	PAG.
Sull'ordine dei lavori	2
Presidente	2
Sposetti Ugo (PD)	2

(...)

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

gruppo. Coinvolgeremo di nuovo il Presidente della Camera e la Conferenza dei presidenti di gruppo.

Avverto che, non essendovi obiezioni, si procederà secondo quanto richiesto dal deputato Franceschini.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori (ore 10,49).

UGO SPOSETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO SPOSETTI. Signor Presidente, chiedo scusa se distraigo la sua attenzione e quella dei colleghi per due minuti soltanto ma, in una trasmissione televisiva di ieri sera, è stato intervistato uno dei membri del collegio dei revisori dei conti nominati dalle Camere: revisori per controllare i bilanci dei partiti. Vi leggo l'intervista, perché sono rimasto piuttosto colpito e avizzerò una richiesta alla Presidenza e successivamente esprimerò anche delle valutazioni mie personali. L'intervistatore chiede: un revisore di Montecitorio, quando legge questa lista di 66 partiti che hanno chiesto i rimborsi, cosa pensa? Risposta: « Ah ah ah, ci mettiamo a ridere perché è del tutto evidente che la legge non funziona, perché dà soldi in modo del tutto dissennato e i controlli sono finalizzati alla trasparenza e – sottolineo – la trasparenza non c'è. I controllori si limitano a dare una spolverata al bilancio, ma nessuno affonda il dito ». Quindi, richiamo l'attenzione della Presidenza sul fatto che i controllori si limitano a una « spolverata » del bilancio.

L'intervista poi prosegue così: « La differenza tra un bilancio di partito e il bilancio di una società per azioni è abissale. Nel bilancio di una società le voci sono comprensibili e catalogate in un certo modo, accanto alle tavole numeriche c'è la relazione sulla gestione e la nota integrativa. Per i partiti, questa seconda parte (commento dei numeri e contenuto delle voci) ha una spiegazione carente, molto

limitata. È del tutto evidente che non c'è l'impegno a far capire cosa c'è dietro ». Fin qui tutto bene, questa è una lettura dell'intervista.

Si dà il caso che per quanto riguarda il partito del quale mi onoro di essere il legale rappresentante la relazione sul 2009 – perché è l'ultima disponibile nella *Gazzetta Ufficiale* – controfirmata da tutti e cinque i revisori, afferma, relativamente al giudizio: « Sulla base dei controlli effettuati per l'esercizio 2009 il rendiconto può essere considerato regolarmente redatto. Il controllo di conformità alla legge non porta a formulare rilievi o eccezioni ». Poi ci sono delle osservazioni e delle richieste di documenti che sono stati consegnati.

Signor Presidente, le chiedo ancora scusa e le dico che, se il professionista ha parlato – e questo lo escludo assolutamente – a nome della Presidenza, sono disponibile a far arrivare tutti i documenti alla Presidenza della Camera, quindi casse di documenti sui bilanci che mi onoro di avere firmato, basta avere l'indirizzo al quale consegnare tutti questi documenti. A questo punto, visto che danno una « spolverata » ai bilanci, chiederei alla Presidenza della Camera che i bilanci vengano esaminati a norma e con professionalità.

Naturalmente, risulti chiaramente a verbale per me, per il mio partito, per la Presidenza e per il professionista incaricato di esaminare i bilanci dei partiti, che io tutelerò presso ogni sede competente il buon nome dei Democratici di Sinistra. Mi interessa il buon nome dei Democratici di Sinistra e non il buon nome di Ugo Sposetti (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico e di deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sposetti, è evidente che la questione da lei sollevata dovrà coinvolgere il Presidente della Camera che, credo, anche di intesa con il Presidente del Senato – perché tutti conosciamo i Regolamenti – possa fare le valutazioni opportune.

Da parte della Presidenza di turno si tratta di tutelare non solo il buon nome di un partito, ma credo il buon nome di tutti

i partiti e in particolare dell'Assemblea che qui viene rappresentata; quindi, sarà mia premura informare immediatamente il Presidente della Camera delle osservazioni da lei svolte.

UGO SPOSETTI. Signor Presidente, da parte mia parlare a nome di tutti sarebbe stato un abuso...

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 4865-B) (ore 10,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato (*Per l'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo recante le modificazioni apportate dal Senato e per le proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo recante le modificazioni apportate dal Senato, vedi l'allegato A della seduta del 22 febbraio 2012 - A.C. 4865-B*).

(Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia - Articolo unico - A.C. 4865-B)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tanoni. Ne ha facoltà per due minuti.

ITALO TANONI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il già ribattezzato «milleproroghe» è divenuto nel corso degli anni un provvedimento assai significativo per il nostro ordinamento giuridico. Come è noto disporre la proroga o il differimento di un termine previsto da disposizioni legislative può rappresentare, ed in effetti ha rappresentato in passato, un *vulnus* importante nella tenuta dell'impianto normativo di una democrazia.

Spesso il continuo ricorso alle ripetute proroghe ha di fatto sconfessato l'operato del Governo e del Parlamento, ha eliminato il legittimo affidamento dei cittadini nei confronti delle istituzioni della nostra democrazia di cui le leggi rappresentano l'esito più prestigioso.

Il decreto-legge oggi al nostro esame è un provvedimento sì eterogeneo, ma più snello rispetto al precedente, di certo non ancora impeccabile, ma strutturato in maniera più comprensibile rispetto al passato.

Leggiamo sul *Time* che il nostro Presidente del Consiglio sta lavorando con responsabilità, che sta operando in favore del nostro Paese e dell'Europa tutta e che sta agendo con la sollecitudine resa necessaria dagli eventi. Non ne avevamo bisogno, ma ascoltarlo gratifica tutti noi italiani.

Al Presidente del Consiglio direi che noi Liberal Democratici gli abbiamo dato la fiducia il 18 novembre perché credevamo in lui, nelle sue capacità e nella sua esperienza; oggi l'Europa dei *leader* e dei mercati la pensa allo stesso modo. Pertanto, noi Liberal Democratici confermiamo a lei, signor Presidente del Consiglio, e al suo Governo la fiducia nel suo operato e nella sua azione in favore del Paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannaccone. Ne ha facoltà, per due minuti. (...)